

1879

SOCIETÀ GENERALE DI MUTUO SOCCORSO

fra gli Operaj

con sede in Sinerolo

Statuto Organico

SOCIETA GENERALE DI MUTUO SOCCORSO

Statuto Sociale

Decreto

La Commissione, eletta come da verbale 30 Settembre 1877, ed in forza dei pieni poteri conferiti per volontà ed autorità della Società, espressa in verbale di suddetta adunanza generale;

Avuto sempre per norma e guida, nelle sue operazioni, l'interesse generale della Società;

Ha discusso ed approvato articolo per articolo il presente Statuto, rassegnandolo all'Autorità competente, sotto la salvaguardia delle leggi dello Stato, perché sia posto in vigore.

Livorno 23 Mayo 1879.

La Commissione in carica

Soci Effettivi	Gaido	Gio. Battista	Presidente
	Timolini	Giuseppe	Commissionario
	Bruno	Antonio	"
	Demartini	Gio. Battista	"
	Crassi	Nicola	"
Soci Onorari	Carra	Ferdinando	"
	Gasca	Giuseppe	"

Atti Giustificativi

In seduta ordinaria del Consiglio in data 19 Agosto 1877, venne dal Presidente fatta la prima mozione per addivenire alla riforma dello Statuto e relativo Regolamento in base all'Art. 70 dello Statuto stesso.

Ma il Consiglio nel dubbio che l'Art. 70 non gli potesse conferire di provvedere all'emergenza, manda a convocare tanto i Soci Effettivi quanto gli Onorari in Assemblea generale per il giorno 9 Settembre, onde dare e non autorità e potere al Consiglio di Rappresentanza di addivenire alla nomina di una Commissione che sarà composta di sette membri, cinque effettivi e due onorari per rivedere e riformare lo Statuto e regolamento sociale.

Nell'adunanza generale del 9 Settembre, non essendo intervenuto il numero legale come prescrive l'Art. 97 dello Statuto, la Direzione, come ufficio di scrutinio, manda a convocarsi la Società per il 16 corrente Settembre con diffidamento che qualunque sia il numero degli intervenuti la deliberazione sarà valida.

Nell'adunanza generale del 16 Settembre la Società con voti 16 sopra 61 si riserva la facoltà di nominare la Commissione di revisione dello Statuto e relativo Regolamento.

Di 26 Settembre la Direzione delibera la convocazione della Società in seduta straordinaria per la Domenica 30 corrente per la nomina della Commissione di cui sopra.

La Società, in seduta straordinaria del 30 Settembre addivenne finalmente alla ~~nomina~~ elezione di detta Commissione, dandogli ampia facoltà di rivedere, riformare, rimodernare i vigenti statuti e regolamenti Sociali, avendosi fin d'ora per rato e valido quanto la medesima sarà per fare nell'interesse e buon andamento sociale, sempre però nel limite legale, cioè avuto riguardo all'indole dell'Associazione che è il Mutuo Soccorso, la fratellanza e la reciproca istruzione e la previdenza.

Seguita la votazione risultano eletti i seguenti soci:

Soci Effettivi	}	Mostraletti	Avv. Domenico	con voti	29
		Simolini	Prof. Giuseppe	"	29
		Gaido	Gio. Batt. Lanista	"	29
		Bruno	Antonio Calpolais	"	26
		Demartini	Gio. Batt. Calpolais	"	21
Soci Onorari	}	Garra	Maestro Ferdinando	"	17
		Rollo	Causidico Federico	"	13.

Avvertenza. - In seguito alle dimissioni dell'Avv. Mostraletti e del Sig. Procuratore Rollo, subentrarono in carica i Sig. Gaffaratti Vincenz. e Lodi Giacomo, ed in seguito ancora al decesso del Signor Lodi ed alle dimissioni del Signor Gaffaratti, succedettero i Signori Grassi Nicola e Gasca Giuseppe.

PARTE STORICA DELLA SOCIETÀ

Fin dal 1848, cioè nei primi albori della Nazionale Indipendenza portata dallo Statuto di cui fu datore il Re Vittorio Emanuele II, al suo popolo sull'iniziativa di pochi operai raccolti in casa Garcin (sita in una latide commemorativa) concentrico di questa Città, in una camera facente parte dell'Albergo del Cavallo Bianco fu promossa e fondata una Società fra la generalità degli operai residenti in Limerolo, avente per scopo il Mutuo-Soccorso e la scambievole istruzione nei diritti e doveri del buon cittadino.

Tale iniziativa fu coronata da buon successo, ed in breve lasso di tempo la Società si trovò in grado di provvedere ai proprii impegni verso gli associati, ed in adunanza generale dei medesimi, in data 29 Aprile 1849 fu approvato il primo suo regolamento per gli effetti previsti dall'Art. 25 del Codice Civile col seguente Regio Decreto.

Vittorio Emanuele II°

Re di Sardegna

di Cipro e di Gerusalemme

ecc. ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Visto il Regolamento della Società degli Operai di Limerolo approvato nell'adunanza generale del 29 Aprile u. scorso.

Vista la domanda della Società medesima per ottenere l'autorizzazione della sua costituzione.

Visto l'Articolo 25 del Codice Civile.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1°

È autorizzata nella città di Limerolo una Società sotto il titolo di Associazione degli Operai, avente per scopo l'Unione e la fratellanza, il Mutuo-Soccorso e la scambievole istruzione.

Art. 2°

È approvato il Regolamento votato dalla Società nell'adunanza generale del 29 Aprile ultimo scorso. Ogni variazione o modificazione al Regolamento medesimo dovrà essere notificata al Ministero dell'Interno.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente nostro decreto che sarà registrato all'ufficio del controllo generale.

Fornì il 10 Luglio 1849

Vittorio Emanuele
Re

V^o al Controllo Generale

17 Luglio 1879

Registro 15 Societ  Amministrative e C.
Macerata

La Societ  ebbe prospera vita sino al 1854 anno in cui il Kolera fece orrenda strage nel territorio di Rione, specialmente nella classe Operaia, di modo che i sussidi che la Societ  era in obbligo di corrispondere ai suoi membri, colpiti dal micidiale morbo, nonch  i soccorsi straordinari decretati in favore dei congiunti superstiti dei soci resisi defunti, fecero s  che le finanze sociali rimasero esauste, e per far fronte agli impegni suoi, la Societ  dovette ricorrere al mezzo di raddoppiare temporaneamente i tributi sociali, quali cause produssero la disezione di gran parte di soci e condussero la Societ  in punto di sciogliersi per insufficienza di soci e di mezzi.

Se nonch , avendo fatto seguito tempi migliori, e la Societ  avendo concesso indulgenza ai soci disertori, i quali avessero fatto ritorno al grembo sociale, e molti di essi avendo corrisposto all'invito, a poco a poco la Societ  si riebbe di nuovo, ed al 31 Dicembre 1870 essa annoverava nel suo seno 20^o 41 Soci Onorari e 26^o 340 Soci Effettivi, con un patrimonio sociale di L. 10.224, 50. Al 31 Dicembre 1878, poi essa annoverava nel suo seno 26^o 107 Soci Onorari e 26^o 501 Soci Effettivi, con un patrimonio sociale di L. 16.688, 09, non calcolati i mobili, arredi ed effetti di cui la Societ  era ed   provvista.

Verificandosi che il Regolamento sociale pi  non corrispondeva sufficientemente ai tempi correnti, la Societ  in sua adunanza generale straordinaria del 30 Settembre 1877, desse, per irredare e riformare lo Statuto e Regolamento sociale con pieni poteri, una Commissione composta di sette membri, come da verbale di detta adunanza.

Statuto Organico

Capitolo 1^o

Scopo dell'Associazione

Art. 1.° È istituita in Limerolo una Società sotto il titolo di Associazione degli Operaj, la quale ha per scopo. l'Unione, la Fratellanza, il Mutuo-Soccorso e la scambievole istruzione. La sua durata è per tempo illimitato.

Capitolo 2^o

Formazione della Società

Art. 2. La Società si compone di due categorie di Soci;

1^a Categoria Soci Effettivi

2^a " Soci Onorari

Possono essere effettivi:

(a) Tutti i cittadini che prestano la loro opera giornaliera ad un capo officio o ad un'esercite professione arte o mestiere.

(b) I capi esercenti arti o mestieri che d'ordinario non danno lavoro a più di tre persone, ed i capi di piccolo negozio che non ne danno a più di due.

Possono essere Onorari tutti i cittadini che ne facciano richiesta e si obblighino al pagamento annuo di lire dodici, previa votazione del Consiglio.

Art. 3. - Può essere dichiarato benemerito qualunque cittadino che abbia procurato interesse sia materiale che morale alla Società, con deliberazione del Consiglio.

Art. 4. - La Società si divide in sei sezioni, di cui cinque dei Soci Effettivi formata ciascuna da due o più classi d'arti o mestieri e la sesta formata da tutti i Soci Onorari.

Le cinque sezioni dei Soci Effettivi sono composte come segue;

1^a Sezione: Calcolari, filanti in seta, pannocchieri, fabbri ferri, calzaj ed ottorai.

- 2^o Sezione. Paleografi, sarti, orpici, orologiai, scultori, pittori, decoratori d'appartamenti e tappezziere.
- 3^o " " Mercatori, contadini, cartai, conciatori, tipografi.
- 4^o " " Lavisti, morescanti, facchini, carettieri, gioiellieri, orafi, caffettiere e bicchieri.
- 5^o " " Essa si compone di tutti gli Operai che esercitano un mestiere od una professione non contemplata nelle altre sezioni.

Capitolo 3

Rappresentanza ed Amministrazione

Art. 5. La Società è rappresentata da un consiglio ed amministrata da una Direzione.

Art. 6. Il Consiglio è eletto nel seno della Società, ed è composto di 16 consiglieri, presi tre per ogni sezione dei Soci Effettivi ed uno per quella dei Soci Onorari.

In caso d'assenza dei medesimi saranno eletti due vice consiglieri per ogni Sezione dei Soci Effettivi ed uno per quella dei Soci Onorari.

Art. 7. Non possono essere eletti a cariche sociali. - 1^o Gli Analfabeti. - 2^o I Debitori a qualunque titolo della Società. - 3^o Coloro che hanno il maneggio del denaro sociale, o che vertente, oppure interesse particolare colla Società. - 4^o I condannati a pene disciplinari a tenore dei vigenti Regolamenti e per la durata delle medesime. - 5^o I soci aventi un'anzianità sociale minore di anni tre, eccettuato il Presidente che deve avere un'anzianità di cinque anni.

N. B. Alle cariche Sociali saranno incompatibili contemporaneamente padre e figlio, ed uno o più fratelli. Nell'elezione saranno scelti gli aventi maggiori voti, ed a parità, prevale l'anzianità Sociale.

Art. 8. La Direzione è composta di un Presidente, due Vice Presidenti e quattro Direttori. Per la surrogazione eventuale dei membri assenti sono aggiunti due supplenti.

Art. 9. Il Presidente in adunanza generale dei Soci Effettivi, ed a maggioranza relativa di voti, viene eletto propriamente nel seno della Categoria dei Soci Effettivi.

Il medesimo non può essere dimesso da tale carica fuorché per motivi compromettenti l'interesse sociale. Colle stesse norme sono eletti i due Vice Presidenti, a maggioranza relativa di voti. Però l'intervento all'elezione del Presidente è obbligatorio, sotto pena della multa di Centesimi 25, ad eccezione di

qui Soci che sono annalati o domiciliati fuori della Città.

Art. 10. I quattro Direttori ed i due supplenti saranno eletti in seno del Consiglio a maggioranza relativa.

Art. 11. Il Presidente, i vice Presidenti, i Direttori e i Consiglieri durano in carica un anno.

Art. 12. Tanto il Segretario quanto l'Esattore saranno nominati dal Consiglio, previo concorso.

Art. 13. Il Servizio sanitario è affidato ad un Medico-Chirurgo nominato dal Consiglio di rappresentanza.

Art. 14. Bidello, portinaio e simili verranno nominati dalla Direzione su assegno fissato dal Consiglio.

Art. 15. Le cariche sociali sono esercitate gratuitamente ad eccezione di quelle di Medico, Segretario, Esattore, Bidello, portinaio e simili.

Art. 16. I funzionari scadenti sono sempre rieleggibili, ad eccezione del Presidente, che non potrà essere eletto che due anni consecutivi, coll'intervallo di un anno per la sua rielezione.

Capitolo 4.

Ammissione, Espulsione, Penalità dei Soci Effettivi

Art. 17. Sono ammessi alla categoria dei Soci Effettivi gl'individui indicati all'Art. 2, come alla lettera - a. - b. purché presentino le fedè:

1° Di non oltrepassare il 50° anno d'età, né essere minori di 18.

2° Di essere dotati di buona costituzione fisica e di essere sani.

3° Di buona condotta e moralità. (fedina annuale nel caso la Direzione lo creda conveniente)

4° Presentare una dichiarazione in iscritto di non appartenere ad altra associazione generale Operaia.

5° Che presentino un'attestazione del capo Officina in cui lavorano, di guadagnare giornalmente L. 1.25.

6° Di essere residenti in Limerolo o suo territorio.

Art. 18. La tassa d'ammissione dev'essere depositata all'atto dell'iscrizione, ed è fissata;

Dai 18 ai 25	anni compiuti	L. 1.50
" 26 " 35	"	L. 3.50
" 36 " 45	"	L. 12.00
" 46 " 50	"	L. 20.00.

Art. 19. Nessuno può essere proclamato a Socio Effettivo, se non siano decorsi giorni 15 dall'iscrizione, e se durante tale periodo non sia l'iscrizione stata pubblicata all'Albo della Sala.

Art. 20. - Se la votazione non risultasse favorevole all'aspirante, gli sarà restituito il diritto d'ingresso depositato.

Art. 21. La votazione non s'intende valida all'aspirante se non raggiunge i due terzi dei votanti.

Art. 22. Possono sempre essere espulsi:

1° Coloro che colla propria condotta, sia prima che dopo l'ammissione avessero commesso qualche atto infamante da rendere lesa il decoro della Società.

2° I dediti allo strarizio, i perturbatori del buon ordine, i colpevoli di malversazione e prevaricazione a danno dell'associazione.

3° Coloro che all'epoca dell'ammissione avessero celato malattia ed affezione cronica.

4° I soci che si allontanano dalla via del dovere e dell'onore.

Art. 23. Il Consiglio a maggioranza di due terzi dei votanti può sempre espellere quel Socio che per avventura avesse potuto eludere il presente Regolamento per quanto riguarda l'Ammissione alla Società. Gli espulsi all'Associazione non hanno diritto al rimborso delle somme versate alla Cassa Sociale, e non possono più essere riammessi.

Art. 24. I soci effettivi in ritardo al pagamento dei contributi sociali, sono puniti colla multa di Em. 25 per il primo mese insoddisfatto, e colla multa di Em. 50 per i successivi.

Quando poi il Socio si rendesse moroso per tre mesi, decade dal Socio. Però qualora presenti l'attestato di sanità alla Direzione può essere riammesso nei suoi diritti acquisiti, purché assenti il debito arretrato. Infine se il ritardo oltrepassa i sei mesi, porta la cancellazione dei ruoli.

Art. 25. I soci, chiamati sotto le armi, o partiti volontariamente per un servizio nazionale, non s'intenderanno decaduti dai loro diritti per il tempo che dura tale servizio, purché alla partenza si trovino al corrente dei rispettivi pagamenti, e depositino il loro rispettivo libretto alla Direzione e al ritorno si presentino alla Sede Sociale entro un mese dall'arrivo.

S'intende che il sussidio viene sospeso durante tale servizio.

Art. 26. Chiunque vien meno a quella reciprocità di buon trattamento che deve esistere tra soci nella sede dell'adunanza, verrà registrato nel verbale, affinché, occorrendo, ne sia stabilita la recidività. Il recidivo verrà punito colla sospensione della parola per tre mesi nelle Sedute Sociali.

Art. 27. La maldicenza, l'inguria, l'insulto e simili mali trattamenti fra i soci, e la calunnia e la diffamazione in odio dell'Autorità Sociale costituita, o di qualunque dei funzionari legalmente nominati, portano la prima volta la sospensione della parola per mesi sei, ed in caso di recidività, la cancellazione dai ruoli.

Art. 28. - Le penalità, contemplate negli Art. 26 e 27, devono essere giustificate con prove,

lasciando però all' incolpato il diritto della difesa.

Art. 29. Il Consiglio sentite le difese dell' imputato, a maggioranza relativa di voti decide sulla colpeabilità o non dell' imputato.

Art. 30. La proclamazione dei Soci, non può aver luogo altrimenti che nelle adunanze ordinarie.

Capitolo 5

Doveri e diritti dei Soci Effettivi

Art. 31. Ogni Socio effettivo, nella richiesta d'iscrizione, dichiara tacitamente e si obbliga di osservare il presente Regolamento, nonché le deliberazioni tutte dei poteri costituiti dalla Società nel suo seno, e di condurre vita proba ed operosa come si conviene ad onesto ed laborioso operaio.

Art. 32. Ogni Socio effettivo è tenuto a disimpegnare le cariche onorarie che dalla Società possono essergli conferite, salvo sempre il legittimo impedimento che deve provare. È però vietato il cumulo delle medesime.

La direzione, dichiarate valide le scuse presentate dal Socio eletto, provvederà per la surrogazione.

In caso però che alla scadenza della carica disimpegnata dal Socio, ne seguisse la riconferma, cessa in esso l'obbligo avanti prescritto.

Alle suddette cariche non possono essere ammessi gli stipendiati o salariati dalla Società.

Intendonsi cariche onorarie le componenti il Consiglio di Rappresentanza, l'Amministrazione della previdenza, la Revisione dei conti e quelle altre che saranno durative oltre tre mesi.

Art. 33. Tutti i Soci effettivi indistintamente sono tenuti di recarsi per turno a visitare i Soci infermi, dietro invito del Presidente o chi per esso, e di farne rapporto al Consigliere di Servizio. - Facoltativo però ai medesimi di surrogarsi fra loro.

I Soci rivestiti di carica onoraria, come sopra indicati, sono esenti da tale servizio.

Art. 34. Il Socio che verrà meno ai doveri prescritti nei precedenti Articoli 32. e 33, verrà punito per la prima volta colla multa di Centesimi 50, la seconda colla multa di lire una, e per ogni altra recidività coll' aumento di lire una.

Art. 35. La quota mensile da pagarsi dalla Categoria dei Soci Effettivi è fissata a L. 1.25, delle quali L. 1 per la cassa del Mutuo Soccorso, che dovrà pure provvedere agli Onori funebri, e Centesimi 25 per la cassa dei Soci Cronici, e deve essere versata da ciascun Socio prima della scadenza di ogni mese a mani dell' Entente

Sociale, a partire dal mese della proclamazione a Socio Effettivo.

Art. 36. I Soci, iscritti alla categoria dei Soci Effettivi hanno diritto dopo la proclamazione, all'assistenza medica, e dopo il nozzato di sei mesi, al sussidio ordinario, il quale avrà principio il terzo giorno dalla dichiarazione di malattia, purché questa sia presentata nei due primi giorni, in difetto, principia solo il giorno successivo alla presentazione.

In caso però di malattia dichiarate acute dal medico Sociale, o di rottura, fento od altre malattie chirurgiche le quali costituiscono immediatamente l'impotenza al lavoro, il sussidio principia il giorno successivo all'avvenimento infortunio.

Art. 37. Il Sussidio ordinario per le malattie temporarie è stabilito in £ 1 al giorno ed è durativo per giorni novanta; qualora la malattia continui, il sussidio è ridotto a £ m. 50 ed è durativo fino a guarigione.

Quando il Socio è passato nel secondo sussidio non ha più diritto di ricevere la prima serie, se non sono scorsi quattro mesi dalla dichiara di guarigione della malattia precedente.

Art. 38. Per ricevere i sussidi summentovati il socio deve presentare la fede medica e far constare di avere regolarmente soddisfatti i contributi sociali.

Quel Socio, che si renderà moroso di due mesi avrà la ritenzione di giorni cinque di sussidio.

Art. 39. I Soci, residenti fuori della Sede Sociale dovranno aggregarsi alla Società locale costituita, ove questa non si rifiuti, ed in caso di malattia si imporranno come se si trovassero alla Sede Sociale, e non esistendovi società, il termine per la denuncia della malattia alla Sede Sociale sarà esteso a giorni otto, in questo caso la firma medica sarà legalizzata dal Sindaco locale.

Art. 40. Il Sussidio, di cui all'Art. 37 è aumentato di Centesimi 25 a favore dei Soci i quali faranno risultare con apposite ricurve di avere un'anzianità Sociale di anni 20.

Art. 41. Ai Soci affetti da malattie provenienti da mali abitudini, e quelle dall'abuso del vino, liquori, o da risse provocate, purché siano come tali constatate da fede medica, od attestato con prove, il sussidio gli sarà ridotto a metà.

Art. 42. Qualunque Socio, riconosciuto essersi con malizia procurata l'affezione per cui richiede sussidio, o trovato al lavoro, alle osterie, ai caffè, ai luoghi di pubblici divertimenti o simili durante il tempo che percepisce il sussidio, o intende decaduto da questo per giorni 20 successivi, salvo che ne abbia ottenuto speciale permesso dal Medico Sociale, vidimato entro le ventiquattro ore dal Consigliere di Servizio.

Art 43. Al decesso di ogni Socio Effettivo, la Società provvede a proprie spese, ai funerali nella somma di italiane £ 30 cioè:

1° Per la Parrocchia L. 7

2° Per il carro funebre L. 10

3° Per la cassa mortuaria L. 6

4° Per il Becchino L. 4

5° Per il bidello L. 3, il quale ha l'obbligo di avvertire

trenta Soci di cui si fa cenno nello alinea seguente, mediante avviso individuale, oltre all'incarico di attaccare i tappeti.

Alla morte di qualunque Socio sarà affisso alla porta del Magazzino di Previdenza un cartello bordato in nero, come pure saranno affissi i manifesti per la città, riportante invito ai Soci d'intervenire alla sepoltura ed indicante il nome ed il cognome del defunto, l'ora ed il luogo del decesso.

Il Presidente poi o chi per esso comanderà per turno numero trenta Soci per accompagnare la salma all'ultima dimora, facoltativo però ai Soci di surrogarsi fra loro, in difetto saranno assoggettati alla multa di centesimi cinquanta.

Qualora gli eredi del defunto intendano provvedere essi stessi alla sepoltura, verrà loro assegnata un'indennità di lire 30.

Al decesso del Socio la famiglia è tenuta a dichiarare alla Direzione sociale come intenda regolarsi in proposito.

Ai lati del carro funebre, la Direzione provvede numero sei torchie collo stemma Sociale, le quali saranno portate dai componenti il Consiglio di Rappresentanza.

Art 44. Tutti i Soci senza distinzione hanno diritto di valersi del magazzino di Previdenza, stabilito ed amministrato dalla Società.

Capitolo 6.

Attribuzioni del Medico Sociale e sorveglianza agli Infermi

Art 45. Il Medico Sociale, nell'esercizio dell'Arte Salutare, nell'interesse della Società, deve agire di mira il vantaggio di essa non disgiunto dalla giustizia rispetto ai Soci.

Art 46. È obbligo al medico Sociale,

- 1° Di spedire gli attestati di sanità e costituzione fisica ai richiedenti l'iscrizione nella Società.
- 2° Di spedire la fede di ~~malattia~~ soci riconosciuti impotenti al lavoro, sia temporaneamente sia permanentemente.
- 3° Di firmare le richieste di sussidio ed indicare il genere di malattia ed il periodo di tempo in cui siano riconosciuti degni di sussidio.

H. B. Il medico sociale quando verrà richiesto nell'interesse della Società di spedire attestati di sanità a favore di persone aspiranti a far parte della medesima, previa diligente visita ed esplorazione del fisico, farà constare nell'attestato i vizii ed i difetti d'organismo, o dichiarerà che nessuno di quelli indicati nell'articolo seguente ha rinvenuti nell'individuo.

Art. 47. 1° Abito etico dinotante disposizione all'etisia.

2° Abito scrofoloso manifesto

3° Abito cardiaco con manifesta palpitazione

4° Ernia, benchè compressa da bendaggi.

5° Eriete manifesto con eruzione nella pelle.

6° Oftalmia scrofolosa sifilitica

7° Epilessia o mal caduco.

8° Diatesi costituzionale di cattiva indole proveniente da indisposizioni fisiche

9° Imperfezione delle estremità causate da frattura mal consolidate, o da lussazioni mal riposte, cause tutte che facilitano l'individuo cui ne va soggetto, a malattie

Proveder moduli — *Art. 48.* Il medico, nella spedizione dei diversi attestati, deve attenersi ai moduli approvati dal Consiglio ed uniformarsi a quanto dal medesimo fosse ravvisato conveniente.

Art. 49. Il medico deve esplorare scrupolosamente i dichiarati infermi, e non appone la propria firma alla richiesta di sussidio, se non risulta positivamente essere i richiedenti inabili al lavoro.

Art. 50. Il medico è in obbligo di assistere gli infermi, aventi diritto al sussidio, come pure quegli altri a questa Società aggregati o praticare a pro dei medesimi le cure suggerite dall'Arte Salutare.

Art. 51. La retribuzione del medico sociale è determinata di concerto di esso con il Consiglio di Rappresentanza.

Art. 52. A cautelare maggiormente gli interessi Sociali nell'esecuzione del presente Regolamento, rispetto agli infermi, la Direzione provvederà settimanalmente per la nomina di una Commissione di sorveglianza agli infermi sussidiati, diretta e presieduta dal Consigliere di Settimana, e composta oltre a questi di due visitatori, la quale dovrà adunarsi in principio di ogni settimana, per concertare intorno alle visite occorrenti. — Le sue adunanze devono essere segrete.

È fatta facoltà al Consiglio di settimana di far ripetere le visite agli ammalati sospetti, dispensandoli però per quelli affetti da malattia grave.

Capitolo 7

Competenza del Consiglio di Rappresentanza e di quello Direzione

Art. 53. Il Consiglio di Rappresentanza approva l'annuo bilancio presuntivo, compilato per cura del Consiglio Direttivo e l'annuo conto consuntivo, debitamente constatato dalle revisioni da essa rappresentanza appositamente nominati, previa lettura in adunanza generale ed affissione all'Albo della Sala Sociale per quindici giorni consecutivi, a comodo di qualunque Socio, onde, volendolo, possa essere in grado di fare in tempo opportuno quelle osservazioni che fossero del caso.

Art. 54. Lo stesso consiglio delibera dell'ammissione ed esclusione dei Soci ed alla nomina di tutti gli impiegati sociali, nonché ai relativi assegnamenti.

Art. 55. Ogni spesa straordinaria non esplicitamente spiegata nel bilancio presuntivo dovrà essere approvata in adunanza generale.

A tal uopo ed a salvaguardia dell'interesse sociale, a tempo opportuno ed in adunanza generale ogni sezione elegge nel suo seno cinque rappresentanti, i quali dovranno approvare o respingere le proposte del Consiglio di rappresentanza.

Art. 56. Il Consiglio Direttivo rappresenta la Società per delegazione di quello di rappresentanza, veglia al regolare andamento dell'Amministrazione e provvede ai casi di minore importanza, nelle sue sedute prende cognizione della corrispondenza e ne dà risposte. In caso d'urgenza prende sotto la sua responsabilità quelle deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio di rappresentanza riprendone a questo nella prima adunanza.

Art. 57. Appartiene al Consiglio Direttivo

I° Di fissare il giorno e l'ora per le sue adunanze, come pure quelle del Consiglio di rappresentanza e compilare l'ordine del giorno.

II° Di proporre la nomina o il licenziamento degli stipendiati sociali al Consiglio di rappresentanza.

III° Di concludere le locazioni, conduzioni e gli appalti, i contratti resi obbligatori per legge, e deliberati dal Consiglio di rappresentanza.

IV° Di provvedere alla sorveglianza dei Soci infermi ed alla corrispondenza dei relativi sussidi.

V° Di provvedere agli Onori funebri dei Soci defunti.

Capitolo 8

Attribuzioni dei Funzionari

Art 58. Il Presidente ha autorità e potere discrezionale nelle adunanze nell'Amministrazione Sociale. Egli esercita il potere esecutivo sociale, rappresenta la Società rispetto ai terzi ed in giudizio.

Dirige e sorveglia l'andamento di tutto il servizio, firma la corrispondenza, i mandati di pagamento ed ogni atto riflettente l'Amministrazione Sociale.

Presiede tutte le adunanze Sociali, e può intervenire in tutte le Commissioni con voto consultivo.

Provvede e sorveglia alla compilazione dell'Ordine del giorno, alla spedizione degli avvisi di convocazione della Società e del Consiglio, al controllo dei Soci proclamati e di quelli cancellati dai ruoli, delle entrate straordinarie e delle spese autorizzate.

In assenza giustificata del Presidente, dirige le sedute quel Vice-Presidente che ottiene maggior numero di voti nelle elezioni generali ed a parità di voti, quello che ha maggior anzianità Sociale.

Art 59. Tutti i membri del Consiglio, sia di rappresentanza che direttivo, sono tenuti d'intervenire alle loro adunanze, e di adoperarsi per quanto la rispettiva capacità lo consente, a far valere, secondo equità e giustizia, l'interesse della Società, e non altrimenti, nella discussione delle relative deliberazioni a prendersi.

Art 60. Il Segretario coadiuvato da un Vice-Segretario, tiene la Contabilità Sociale e controscrive tutti gli atti d'Amministrazione; al medesimo è affidata la custodia e conservazione delle carte, registri, documenti e titoli tutti che riflettono la Società, in apposito archivio, la redazione dei verbali, la corrispondenza e qualunque altra cosa riflettente l'Amministrazione e Contabilità.

Il medesimo deve pure compilare il progetto del Bilancio presuntivo e il conto Amministrativo annuo.

Art 61. L'Esattore è incaricato dell'esazione di tutte le entrate Sociali e del pagamento dei mandati regolarmente spediti. Il medesimo è responsabile delle somme esatte, e dovrà dare una cauzione a stabilirsi dal Consiglio di rappresentanza.

In quanto ai Soci multati non potrà ricevere le quote senza il pagamento delle multe. I pagamenti tutti dovranno farsi a mani dell'esattore nell'Ufficio della Società.



Capitolo 9

Nelle Adunanze Sociali.

Art. 62. Le adunanze Sociali sono ordinarie e straordinarie.

Art. 63. Le adunanze ordinarie della Società hanno luogo due volte all'anno, cioè la prima Domenica di Luglio per la pubblicazione del conto amministrativo, ed all'epoca delle elezioni, cioè la prima Domenica di Novembre per l'elezione del Presidente e la seconda per l'elezione dei Vice Presidenti, e le successive per l'elezione dei Consiglieri delle singole Sezioni.

Le Adunanze straordinarie hanno luogo a tempo indeterminato e quando ne occorra il bisogno.

N. B. Per rendere più diffusa la pubblicazione del Conto Amministrativo, ogni anno, in tempo opportuno, per cura dell'Amministrazione, sarà fatto inserire sui periodici della Città.

Art. 64. Le adunanze ordinarie del Consiglio di rappresentanza hanno luogo la terza Domenica di ogni mese e quelle straordinarie hanno luogo, per avviso individuale per iscritto ai singoli Consiglieri; portante l'oggetto di convocazione, nei casi imprevisti, d'urgenza e quando nelle ordinarie non si sia potuto esaurire l'ordine del giorno.

Art. 65. Le adunanze ordinarie del Consiglio Direttivo hanno luogo settimanalmente ogni Sabato sera.

Il medesimo può essere convocato straordinariamente in caso d'urgenza nel qual caso i singoli membri saranno avvisati come è detto, nell'Art. 64.

Art. 66. Le quattro solennità, l'ultima Domenica di Carnevale, la festa Nazionale, sono riservate, nelle medesime il Consiglio avrà vacanza.

Art. 67. Le adunanze della Società devono essere rese pubbliche, otto giorni prima di esse per mezzo di manifesti appositi da affiggersi nei luoghi principali della Città e di maggior concorso, indicanti il giorno e l'ora e l'oggetto dell'adunanza.

Art. 68. Nelle sedute ordinarie del Consiglio di rappresentanza dev'essere pubblicato l'ordine del giorno, all'Albo della Sala otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 69. In tutte le adunanze non può trattarsi di altro argomento all'infuori di quello indicato nell'avviso di convocazione. Ogni altra deliberazione è nulla.

Art. 70. Le adunanze Sociali sono pubbliche, ma non possono accedervi persone estranee alla Società. Quelle dei Consigli però, quando, per riguardo alla materia cadente in discussione, i medesimi lo giudicassero conveniente, possono anche aver luogo a porte chiuse.

Art. 71. Il Presidente in virtù del potere discrezionale di cui è rivestito concede la parola sugli argomenti posti in discussione, e può sempre toglierla, quando chi l'ha ottenuta, devii dall'argomento o porti ragioni oriose, esterne ed inefficaci alla delucidazione della materia, come altresì può rifiutarla a chi l'abbia già ottenuta per lo stesso argomento, o che non avendola ottenuta, la materia fosse bastantemente chiarita, e perciò creduta inutile ogni ulteriore discussione, può infine sciogliere l'adunanza in caso di disordine.

Art. 72. Le deliberazioni prese nelle adunanze sociali devono risultare da appositi verbali, ed essere previamente e distintamente motivate.

Art. 73. I Verbali d'adunanza in genere devono essere letti nelle successive adunanze, e previa approvazione del Consiglio, firmati dal Presidente, dal Consigliere o Direttore ausiliario e dal Segretario.

Per Consigliere o Direttore ausiliario s'intendono quelli che conseguirono maggior numero di voti nella elezione a tali cariche.

Art. 74. Lettura data al verbale, il Presidente interpella il Consiglio se il medesimo si trovi conforme alle prese deliberazioni, come tale viene munito delle prescritte firme, e riconosciuto inesatto in qualche parte, vi saranno fatte le debite modificazioni, prima di esservi le dette firme apposte. Seguita tale formalità non potrà più essere variata.

Art. 75. Il Consiglio di rappresentanza è autorizzato d'approvare il verbale d'adunanza generale della Società e può autorizzare la Direzione ad approvare quelli delle proprie adunanze.

Art. 76. Le deliberazioni si prendono per votazione pubblica, quelle riflettenti persone si prendono per votazione segreta, a pena di nullità. La maggioranza dei voti decide la questione salvo nel caso in cui è diversamente stabilito.

Art. 77. Le votazioni pubbliche si prendono per alzata di mano, quelle segrete, o per schede, od in quell'altro modo, a scelta del Presidente, che sarà ravvisato più acconio a mantenere la segretezza dei voti.

Art. 78. La maggioranza relativa, ovvero il numero maggiore dei voti, è quella richiesta nelle votazioni, tranne nei casi in cui è diversamente stabilito.

Art. 79. Le deliberazioni del Consiglio di rappresentanza non sono valide se non è presente alle medesime un numero maggiore della metà dei componenti lo stesso Consiglio; quelle della Società prese in generale adunanza, se non risulta presente un numero di Cinquant'anni Soci almeno. Alla seconda convocazione però, per lo stesso oggetto, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art° 80. Tutti i Soci indicati all'Art° 2 hanno diritto di fare proposte, petizioni e redami, purché siano presentati in scritto debitamente motivati e sottoscritti dai proponenti; in difetto sono considerati come non avvenuti.

Art° 81 Gli argomenti riflettenti la politica, nazionale ed estera, e qualunque altro estraneo all'interesse Sociale, non possono essere posti in discussione, ma debbono essere respinti.

Art° 82 I membri dei due Consigli, che per motivo legittimo non potessero intervenire all'adunanza, devono avvertire il Presidente chiedendone la dispensa, in tempo da poter provvedere all'impiego.

Capitolo 10 Della Contabilità Sociale

Art° 83 Il patrimonio sociale deve risultare da apposito inventario, da rivedersi ad ogni cambio di Presidenza, ed al medesimo devono essere fatte le occorrenti modificazioni sempre quando succeda qualche variazione al patrimonio sociale stesso.

Art° 84 Tale inventario sarà consegnato in apposito registro e firmato dal^{to} Presidente e dal Segretario, ed al cambio di ogni Presidenza, previa ricognizione degli oggetti ivi descritti, uniformemente firmato dal Presidente scadente e da quello entrante.

Art° 85 Sempre quando si aggiunga o si diminuisca qualche oggetto al patrimonio Sociale, si descrive successivamente, colle debite annotazioni, occorrendo.

Art° 86 Per il consumo dei mobili si porterà annualmente in deduzione il 2 1/2% del loro valore convenzionale.

Art. 87. Le entrate Sociali si dividono in due Categorie, cioè

1° Categoria Fondo per la Cassa di Mutuo Soccorso che consta di quattro Capitoli

Capitolo 1° Diritti d'entrata.

2° 1/5 dei Contributi dei Soci Effettivi

3° Contributi dei Soci aggregati, con rimborso

4° 1/2 della casa sociale, interessi di capitali attivi, rimborsi da medesimi, rimborsi diversi

2° Categoria - Fondo per la Cassa dei Cronici che consta ~~per~~ di cinque capitoli.

Capitolo 1° 1/5 dei Contributi dei Soci Effettivi

2° Contributi dei Soci Onorari.

3° Doni, elargizioni, multe, lasciti testamentari, assegnamenti di qua.

Senza natura fatta in genere a favore dell'Associazione e non
aventi diversa precisa destinazione

Capitolo II Interessi di capitali attivi, riscossione di medesimi, utili ricavati dall'usu-
cizio del magazzino di Provvidenza, delle lettere, bomboli, fidei di beneficenza
fate da ballo e simili.

5° Ritiere del versamento fatto alla prima categoria.

Art° 88. Anche le spese tutte di qualunque genere devono essere distinte in due categorie divise in
capitoli con denominazioni speciali.

Le spese della prima categoria sono:

- 1° Sussidio ai dieci infirmi. Spese funebri.
- 2° Stipendi, retribuzioni e simili.
- 3° Rimborso esazioni fatte per conto delle Società Consorelle.
- 4° Imposte, riparazioni ai fabbricati, Assicurazione contro gl'incendi
- 5° Oggetti di cancelleria, registri, stampe diverse, abbonamento giornali.
- 6° Spese di rappresentanza, festeggiamenti, beneficenza.
- 7° Impiego fondi, estinzione debiti, interessi di capitali passivi.
- 8° Spese impreviste.
- 9° Versamento di L. 100 alla Cassa Bruni come prescrive l'Art° 152.

Le Spese della Seconda Categoria sono.

- 1° Sussidio ordinario ai dieci Bruni. Soccorsi straordinari.
- 2° Impiego fondi.

Art° 89. Tanto le entrate quanto le spese devono essere descritte in distinti articoli per ordine progressivo.
Gli articoli comprendenti diverse parità omogenee possono avere allegati separati da unirsi a carico del conto.

Art° 90 Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie quelle necessarie:

- 1° Per sussidi previsti agli Articoli 87 e 88 e per gli Onori funebri previsti all'Art° 85.
- 2° Per la Sede, gli Uffici e l'Archivio Sociale.
- 3° Per lo stipendio agli impiegati nominati legalmente.
- 4° Per la conservazione del patrimonio sociale e per l'adempimento degli obblighi relativi.
- 5° Per la stampa dei Registri di Contabilità e d'amministrazione per la provvista degli oggetti di can-
celleria, e di quella relativa all'illuminazione interna ed al riscaldamento, e per l'abbonamento

del periodico o periodici destinati alla pubblicazione delle deliberazioni sociali.

Art. 91. Le spese non previste all'Art. precedente sono facoltative e debbono essere autorizzate dal Consiglio di Rappresentanza, salvo il disposto di cui agli Art. 55 e 56.

Art. 92. Tutti i fondi in numerario, crediti, oggetti mobili ed immobili, che sono o diventeranno di proprietà del Consorzio, saranno valutati e posti nell'attivo del patrimonio per il valore convenzionale.

Art. 93. I Capitali disponibili debbono essere impiegati in titoli dello Stato o presso la Banca d'Italia.

Art. 94. In principio d'ogni anno dev'essere compilato il bilancio presuntivo, in cui figurino separatamente i diversi capitoli d'entrata e siano stanziato le spese tutte previste ed impreviste riflettenti l'anno in corso.

Art. 95. In fine d'ogni anno amministrativo sarà compilato il Conto consuntivo, nel quale devono essere consegnate tutte le somme attive e passive riflettenti l'anno decorso.

Art. 96. In fine d'ogni anno amministrativo poi, deve essere nominata una Commissione di Revisione, composta di tre membri fra i Soci più istruiti e diligenti, i quali dovranno procedere alla verifica ed accertamento del Conto, ed accertarsi che i contributi Sociali siano, come ogni altra entrata, incassati, oppure che ne sia giustificata l'inesigibilità; come altresì che le spese facoltative siano state legalmente autorizzate. A tal uopo consulterà i registri tutti di Contabilità, e quello delle deliberazioni, e dovrà farne relazione in iscritto da inviarsi al Conto stesso, all'Amministrazione Generale.

Capitolo II

Norme generali e speciali per i Cronici

Art. 97. I Soci effettivi che faranno risultare di avere contribuito al fondo Cronici per anni 20 consecutivi, in caso di frattura od affezione cronica che costituiscono permanentemente l'impotenza al lavoro hanno diritto ad un sussidio di Cronicismo non minore di Centesimi Sessanta e non maggiore di lire una al giorno, a seconda delle entrate Sociali, riscosse riguardanti la sua Categoria.

Art. 98. Per conseguire il sussidio sul fondo Cronici, il Socio che ne ha diritto ne farà domanda al Presidente, e questi provvederà affinché due Membri della Direzione siano delegati ad assistere alla visita sanitaria del Richiedente, ed occorre, perché una consulta di Medici sia nominata.

Nonostante legalmente l'invalidità al lavoro di carattere permanente, la Direzione provvederà pel sussidio.

Art. 99. I Soci residenti fuori del luogo della sede sociale, per conseguire detto sussidio, dovranno presentarsi per la prima volta personalmente alla sede predetta, ed ivi informarsi all'Art. precedente, con anche la Direzione.

In caso di legittimo impedimento, la Direzione prenderà quelle misure di precauzione che saranno necessarie.

Art. 100. Tutti i Soci dichiarati invalidi al lavoro nel modo previsto ai due precedenti articoli, e come tali sussidiati, dovranno, a diligenza della Direzione, rinnovare la fede medica in Dicembre d'ogni anno.

Art. 101. Venendo a risultare, dalle disposizioni previste all'Art. 100, che un sussidiato possa essere giudicato ristabilito, cessa al medesimo il sussidio di cronichismo, e cadendo annullato in seguito, sarà sussidiato a norma dell'Art. 97 dello Statuto, dopo un mese però dalla cessazione del sussidio di cronichismo.

Art. 102. Avvenendo che un Socio si trovi affetto da malattia incurabile, o di carattere cronico, e non abbia raggiunta l'anzianità prescritta, verrà sussidiato a norma dell'Art. 97, però nella seconda serie a centesimi 50. al giorno.

Art. 103. Il Sussidio per cronici principia al primo Gennaio d'ogni anno, e gli aventi diritto, dovranno presentare la domanda per iscritto corredata dai documenti voluti non più tardi del mese di Ottobre antecedente.

Per cura della Direzione, fatto nel mese di Dicembre, il bilancio preventivo delle entrate della cassa Cronici il sussidio sarà stabilito come sopra all'Art. 97, dedotto lottajo che verrà riservato in aumento ai fondi di detta Cassa.

Capitolo 12. Nella Previdenza

Art. 104. La Società, coi mezzi suoi propri, provvede all'esercizio di un magazzino di previdenza allo scopo di somministrare ai suoi associati i generi di prima necessità, contro pronti contanti, o perzerò possibilmente ritolto.

Art. 105. L'Amministrazione di tale magazzino è dal Consiglio affidata ad una Commissione da esso detta, composta di cinque o più membri, e dura in carica sei mesi.

Art. 106. La provvista dei generi occorrenti dev'essere fatta mediante appositi contratti, stipulati in regolare seduta, dalla Commissione incaricata e notificati alla Direzione in prossima adunanza. Ogni contratto fatto fuori della Sede sociale è considerato come nullo.

Art 107. Contratti devono essere estesi, sopra apposito registro, e firmati dal Presidente della Commissione e dal venditore.

Qualora il venditore non possa trovarsi presente, basterà una sua lettera, la quale dovrà essere inserita nel verbale.

Art 108. La tassa dei generi posti in distribuzione, dev'essere fatta sulla base del primitivo costo dei medesimi, aggiungendovi però;

1° Le spese relative alla compra di essi sino alla loro introduzione nei magazzini,

2° Le spese di sanificazione

3° L'aggio al Distributore.

4° Un interesse di Centesimi uno per Grammo sui generi solidi, e di centesimi due per litro sui liquidi, per far fronte alle spese di Amministrazione o versamenti del fondo alla Cassa Civica.

Art 109. In quanto ai generi, la cui distribuzione non sia possibile nei magazzini sociali, potrà essere provveduto nei medesimi mediante appositi contratti annessi da stipularsi con quell'esercente che risulterà aver fatto migliore offerta ed i relativi buoni saranno distribuiti nel Magazzino Sociale.

Art 110. La Commissione dovrà tenere una seduta ordinaria settimanale, in cui si procederà ai bisogni del magazzino, e ne farà consapevole il Consiglio nel giorno stabilito, indicando l'ora all'Albo della Sala.

Art 111. La Commissione, stipulazione fatta d'ogni contratto, ne stabilisce il prezzo di distribuzione colle norme prescritte all'Art 108, facendo di ogni cosa risultare da apposite deliberazioni, da comunicarsi alla Direzione in prossima seduta.

Il Catalogo dei prezzi delle denate, nonché l'elenco dei soci, dovranno essere affissi nell'interno del magazzino, a vista degli interessati.

Art 112. Il Distributore dei generi dev'essere persona responsabile e benevola al consiglio, e perciò da esso eletto.

Il medesimo dovrà fornire la cauzione di lire duemila in contanti, da depositarsi alla Cassa di Risparmio della Città, oppure in cedole, e sarà retribuito con assegnamento fisso o del tanto per cento da prefiggersi, dovrà eseguire versamenti in conto ad ogni adunanza della Commissione, ed allo spirare d'ogni mese dovrà fare il saldo dei generi distribuiti a chi e come sarà da chi di dovere ordinato, dovrà dare ad ognuno il rispettivo conto in peso e misura, e tenere esposte le stadera o bilance in modo che gli interessati possano verificare il peso, ed insomma dovrà sottomettersi agli ordini emanati.

Sono a suo carico i danni derivanti dallo speriamento o deterioramento dei generi, prodotti da

sua negligenza od inesperienza

Il medesimo non potrà distribuire generi non controllati dalla Commissione.

Art. 113. Il Consiglio provvede per il deposito dei fondi in numerario di spettanza del Magazzino presso la Cassa di Risparmio, per quanto sia possibile o presso qualche Banca della Città.

Art. 114. Il Segretario della Società è incaricato della Contabilità del Magazzino.

Art. 115. La Contabilità dev'essere tenuta in modo, che a colpo d'occhio si scorga l'utile o lo scapito per ogni compra di generi introdotti nel magazzino.

Art. 116. I Mandati di pagamento devono essere spediti dal Segretario, firmati dal Presidente della Commissione e pagati dal Cassiere mediante quietanza dei percipienti.

Art. 117. Su ogni mese dovrà darsi al Consiglio lo stato del magazzino, al quale deve precedere una dimostrazione delle entrate e delle spese del mese decorso, ed in ogni anno farsi un esatto inventario di ogni cosa riflettente l'Amministrazione del medesimo, e dare un conto generale dei generi introdotti nel magazzino e di quelli risultanti dall'inventario, delle somme pagate e ricavate per ogni genere, da estrarsi da appositi registri.

Sarà facoltativo però allo stesso Consiglio di far procedere a verifiche più frequenti, ove lo giudichi conveniente.

Art. 118. In caso di decesso di alcun socio, hanno per esso diritto alla distribuzione generi, la vedova, pendente vedovanza ed i minori fino all'età d'anni 21. Alla vedova però cessa siffatto diritto, allorchè uno dei figli minori, seco convivente, abbia raggiunta l'età predetta. La vedova dovrà fra sei mesi dal decesso del marito, presentare il libretto di questi al Presidente, il quale, sentita la Direzione, rilascerà a calce del medesimo apposita autorizzazione, la quale dovrà essere rinnovata al principio d'ogni Semestre.

Art. 119. Chiunque col pretesto del libretto od in qualsivoglia modo venisse riconosciuto aver contribuito a facilitare la distribuzione generi a persone estranee alla Società, sarà considerato colpevole di malversazione e punito come all'Art. 22.

Capitolo 13

Soci Onorari

Art. 120. I Soci Onorari hanno pur anche diritto alla distribuzione generi purchè risultino pagate le loro quote del trimestre in corso.

Art. 121. Venendo a decedere un Socio Onorario, la famiglia del medesimo, o chi per essa desiderando che la Società provveda agli onori funebri, a mente dell'Art. 43 dovrà farne la richiesta con annesso il pagamento di lire trentacinque.

Art. 122. I Soci Onorari si eleggeranno nel loro seno due rappresentanti, un Consigliere ed un Vice Consigliere, il quale potrà ~~anche~~ intervenire a tutte le adunanze Sociali con voto deliberativo.

Art. 123. La Società poi s'incarica di far loro tenere il Conto Amministrativo Sociale dell'anno scaduto, e quindi tenerli avvisati ogniqualvolta avvega festa solenne, a cui abbia a prendere parte la Società, e per gli Onori funebri si degli Effettivi che degli Onorari.

Capitolo II Disposizioni diverse

Art. 124. Per accertare la legalità delle ~~disposizioni~~ deliberazioni deve essere nominata annualmente una Commissione di Sindacato, fra i Soci Onorari e questa dovrà riunirsi nella Sede Sociale e non altrove.

Art. 125. Per guida e norma del Consiglio, nelle sue più gravi deliberazioni deve pur essere nominato annualmente un Consulente legale fra gli Avvocati esercitati ed emeriti residente in Torino.

Art. 126. Per l'esame delle proposte dirette alla modificazione dello Statuto Organico, deve essere costituita una Commissione permanente di cinque membri da eleggersi nel seno della Società.

Art. 127. Il Consiglio, ove lo creda conveniente, eleggerà un Censore ed un Supplente fra i Soci più diligenti ed istruiti con incarico di emettere il suo parere sopra tutti gli argomenti posti in discussione.

Il medesimo non ha voto deliberativo e può essere eletto anche fra i Soci Onorari.

Art. 128. La Società conserva la bandiera finqui usata, come reliquia veneranda della prima Società Operaia inaugurata in Italia a perenne ricordo del Risorgimento Nazionale.

Art. 129. La nuova Bandiera non può essere trasportata fuori della Sede Sociale se non in circostanze di feste solenni Nazionali e Sociali, dovendo sempre essere accompagnata da cinque soci almeno, i quali come membri della Deputazione festiva, sono solidariamente responsabili della Bandiera che ricevono in consegna.

Art. 130. Nell'intento di conservare la nuova bandiera ed in pari tempo volendo rendere più onorifiche le funzioni funebri, di tutti i Soci indistintamente, verrà provveduto all'emergenza con bandiera di lana o cotone, celata in nero, portante lo stemma Sociale. Ai Soci Onorari e benemeriti ed ai deceduti in carica sarà aggiunto il distintivo dei quindici.

Art. 131. La Direzione, ogni anno nomina un Porta Bandiera ed un Supplente.

Art. 132. Per Onorificenza e gratitudine il Consiglio di Rappresentanza spedisce ai Soci benemeriti un attestato di benemerenza sociale.

Art. 133. Ovunque la Società di essere rappresentata in qualche congresso o convegno, la Direzione addizionale alla nomina di due o più rappresentanti, e ne determina così d'uno l'indennità.

Art. 134. La Società s'intende interessata a farsi rappresentare.

I° Quando nei congressi o convegni si discutono interessi generali riflettenti la Società di Mutuo-Soccorso.

II° Quando avvenga nel Circondario Solemnità di riconoscimento di nuova Società.

Art. 135. Nei soli casi previsti al precedente articolo, può essere concessa l'indennità di rappresentanti, e la nomina dei medesimi diventa per conseguenza obbligatoria.

Nelle altre feste poi, la rappresentanza è solo facoltativa e non è concessa indennità alcuna.

Art. 136. Le deliberazioni del Consiglio di rappresentanza sono inappellabili e devono senz'altro essere eseguite.

Art. 137. Le infrazioni all'attuale Statuto ed altri provvedimenti legalmente emanati sono puniti secondo la gravità dei casi, colle pene prescritte dall'Art. 24 all'Art. 27.

Art. 138. Le multe devono essere soddisfatte prima od unitamente al contributo sociale.

Art. 139. Le dimissioni da qualunque carica devono essere rassegnate alla Direzione e da questa accettate quando concorrono motivi legittimi.

Art. 140. Le petizioni, le domande d'ammissione a Socio Effettivo, e qualunque altra proposta, una volta respinte dal Consiglio di rappresentanza, non possono più essere ripresentate ed accettate nell'annata in corso.

Art. 141. Cadendo la nomina delle cariche sociali di Segretario Sotto Segretario o Medico, sopra persona estranea alla Società, gli detti dovranno far parte della Società stessa.

Art. 142. La presente associazione non s'intenderà sciolta, se non con deliberazione presa in assemblea generale colla presenza di $\frac{2}{3}$ dei Soci Effettivi e colla maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 143. La deliberazione di scioglimento della Società dovrà contenere l'elenco dei Soci votanti non solo ma ancora di quelli assenti, purché non decaduti, ed indicare i Soci aventi diritto al Bronzismo.

Art. 144. La Direzione, in esecuzione della deliberazione presa come all'Art. precedente, curerà l'opportuna pratica d'incanto volontario, mediante il quale sarà venduto tutto quanto di mobile e d'immobile sarà composto il patrimonio Sociale.

Art. 145. In caso di scioglimento, il patrimonio Sociale dev'essere realizzato, depositato alla Cassa di Risparmio ed Amministrato possibilmente dal Patrio Municipio, con obbligo al medesimo di erogarne i frutti a favore dei Soci Bronzi all'epoca dello scioglimento, e di quelli che successivamente discutessero tali purché Soci Effettivi alla stessa epoca.

Art. 146. Qualora il Municipio si rifiutasse di amministrare tali fondi, la Direzione pro-

vederà per un conveniente collocamento dei medesimi, purché legalmente garantiti.

Art 147. La deliberazione menzionata all'Art 145, sarà depositata per copia unitamente ai fondi, onde servire di norma agli Amministratori delegati per la conveniente distribuzione dei fondi in parti uguali agli aventi diritto.

Art 148. Il Capitale poi è devoluto alla prima Società, che si sarà costituita legalmente in Lincero, in nome collettivo degli Operai ivi residenti, e dopo un anno di prospera vita e mediante idonea cautela, con obbligo però di accettare nel suo seno, senza eccezione di sorta, tutti i Soci Effettivi della presente, non decaduti all'epoca del suo scioglimento.

Art 149. Il reciproco trattamento è limitato a favorire il conseguimento dei dritti dei Soci delle singole Società Consorelle.

Art 150. I Soci che si allontanano dalla Sede Sociale, dovranno ottenere dalla Direzione l'autorizzazione di aggregamento presso la Società locale della rispettiva residenza, quale formalità dovranno rinnovare ogniqualvolta trasferiranno la loro residenza in luogo in cui siavi sede di Società Consorella.

Tale autorizzazione conterrà formale richiesta di trattamento, con offerta di reciprocità, alla Società cui sarà diretta e sarà spiccata da apposito registro a madre e figlia, e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

L'Omissione di tale formalità per parte del Socio, porta con se le conseguenze di cui al primo alinea dell'Art 24.

Art 151. Parimenti non sarà concesso l'aggregamento a questa Società, di nessun Socio, salvo mediante una simile autorizzazione dalla Società cui il richiedente appartiene, portante obbligo di rimborso dei sussidi, che per avventura questa Società dovesse somministrare.

Il passaggio da questa ad altra Società è viceversa, e per l'avvenire vietato.

Art 152. La Commissione, incaricata del presente Statuto, avuto riguardo sia al fitto, cui avrebbe diritto la seconda Categoria, come avente un Capitale di £ 10.000. della Casa Sociale, come anche alle spese per imposte, assicurazione ai fabbricati, ed amministrativi, ha stabilito il rimborso di £ 100, di cui all'Art 87 Capitolo V, per tener luogo di equo riparto nei dritti e doveri rispettivi delle due Categorie.

Art 153. I Revisori, di cui all'Art 96, sono pure incaricati della verifica dei Conti del Margazzino.

Art 154. Qualunque deliberazione contraria al presente Statuto, è considerata nulla, e potrà avere nessun effetto.

Art 155. In caso di epidemia, riconosciuta l'insufficienza del Mutuo-Soccorso o sussidiare i malati, la Società potrà aumentare la quota Sociale secondo i bisogni e per quel tempo che cederà

1879

Decreto

La Commissione, eletta come da verbale 30 Settembre 1877 ed in
 forza dei pieni poteri conferiti per volontà ed autorità della Società, e
 espressa in verbale di suddetta adunanza generale;

Avuto sempre per norma e guida, nelle sue operazioni, l'inter-
 esse generale della Società.

Ha discusso ed approvato, articolo per articolo il presente Statu-
 to rassegnandolo all'Autorità competente, sotto la salvaguardia
 delle Leggi dello Stato perché sia posto in vigore.

Pinerolo 28 Marzo 1879.

La commissione in carica

Soci Effettivi	{	Cairo	Gio. Battista	Presidente
		Timolini	Giuseppe	Commissionario
		Bruno	Antonio	"
		Demartini	Gio. Battista	"
		Grassi	Nicola	"
Soci Onorari	{	Garra	Ferdinando	"
		Casca	Giuseppe	"



Atti Giustificativi

In seduta ordinaria del Consiglio in data 19 Agosto 1877, venne dal Presidente fatta la prima mozione per addivenire alla riforma dello Statuto e relativo Regolamento in base all'Art. 70 dello Statuto stesso.

Dal Consiglio, nel dubbio che l'Art. 70 non gli potesse conferire di provvedere all'emergenza manda a convocare tanto i Soci effettivi, quanto gli onorari in Assemblea generale per il giorno 9 Settembre, onde dare o non autorità e potere al Consiglio di rappresentanza di addivenire alla nomina di una Commissione, che sarà composta di sette membri, cinque effettivi e due onorari per rivedere e riformare lo Statuto e Regolamento sociale.

Dell'Adunanza generale del 9 Settembre, non essendo intervenuto il numero legale, come prescrive l'Art. 97 dello Statuto, la Direzione, come ufficio di continuità, manda a riconsuocarsi la Società per il 16 corrente Settembre con diffidamento che, qualunque sia il numero degli intervenuti la deliberazione sarà valida.

Dell'Adunanza generale del 16 Settembre la Società con voti 46 sopra 61 si riserva la facoltà di nominare la Commissione di revisione dello Statuto e relativo Regolamento.

Di 26 Settembre la Direzione delibera la convocazione della Società in seduta straordinaria per la Domenica 30 corrente, per la nomina della Commissione di cui sopra.

La Società in seduta straordinaria del 30 Settembre addivenne finalmente all'elezione di detta Commissione, dandogli ampia facoltà di rivedere, riformare, rimodernare i vigenti Statuti e Regolamenti sociali avendosi fin d'ora per rato e valido quanto la medesima sarà per fare nell'interesse e buon andamento Sociale, sempre però nel limite legale, cioè avuto riguardo all'indole dell'Associazione, che è il Mutuo-Soccorso, la fratellanza e la reciproca istruzione e la previdenza.

Seguita la votazione risultano eletti i seguenti soci.

	Mistralletti	Avv. Domenico	con voti	29
	Finolini	Prof. Giuseppe	"	29
Doci effettivi	Caudo	Gio. Batt. Saniola	"	29
	Bruno	Antonio Calpolano	"	26
	Demartini	Gio. Batt. Calpolano	"	21
Doci	Carra	Masotto Ferdinando	"	17
Onorari	Rolfo	Carvidico Fedrico	"	13.

Avvertenza. In seguito alle dimissioni dell'Avv. Mistralletti e del
 Sig. Procuratore Rolfo, subentrarono in carica i Sig. Cuffasatti
 Vincenzo e Paolo Giacomo ed in seguito ancora al decesso del
 Sig. Paolo ed alle dimissioni del Sig. Cuffasatti, succedettero i
 Signori Grassi Nicola e Gasca Giuseppe.

Parte Storica della Società

Fin dal 1848, cioè nei primi albori della *Nazionale Indipendenza* portata dallo Statuto di cui fu datore il Re Vittorio Emanuele II e Carlo Alberto al suo popolo, sull'iniziativa di pochi Operai raccolti in casa Garcia (*ristorante e ufficio commercialista*), concentrico di questa città, in una camera facente parte dell'Orbergo del Cavallo Bianco fu promossa e fondata un'associazione fra la generalità degli Operai residenti in Pinerolo, avente per scopo il *Mutuo-Soccorso* e la scambiabile istruzione nei diritti e doveri del buon cittadino.

Tale iniziativa fu coronata da buon successo ed in breve lasso di tempo la Società si trovò in grado di provvedere ai proprii impegni verso gli associati; ed in adunanza generale dei medesimi, in data 29 Aprile 1849 fu approvato il primo suo regolamento per gli effetti previsti dall'Art. 25 del Codice Civile con seguente R. Decreto.

Vittorio Emanuele II

Re di Sardegna

di Cipro e di Gerusalemme

ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.

Visto il Regolamento della Società degli Operai di Pinerolo, approvato nell'adunanza generale del 29 Aprile ultimo scorso;

Vista la domanda della Società medesima per ottenere l'autorizzazione della sua costituzione.

Visto l'Art. 25 del Codice Civile;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. I°

È autorizzata nella Città di Limerolo, una Società sotto il titolo di *Associazione degli Operaj*, avente per scopo l'unione e la fratellanza, il Mutuo-Soccorso e la reciproca istruzione.

Art. 2.

È approvato il Regolamento votato dalla Società nell'adunanza generale del 29 Aprile ultimo scorso. Ogni variazione, o modificazione, al Regolamento medesimo dovrà essere notificata al Ministero dell'Interno.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente nostro Decreto, che sarà registrato all'Ufficio del Controllo Generale.

Torino il 10 Luglio 1849.

Vittorio Emanuele
Re.

Al Contollo Generale

il 17 Luglio 1849

Registro 15 Decreti Amministrativi a C. J.

Moreno

La Società ebbe prospera vita sino al 1854, anno in cui il Cholera fece orrenda strage nel territorio di Limerolo, specialmente nella classe Operaia, dimodochè i doveri che la Società era in obbligo di corrispondere ai suoi membri, colpiti dal micidiale morbo, nonché i soccorsi straordinari decretati in favore dei congiunti superstiti dei Soci recisi defunti, fecero sì che le finanze sociali rimasero esauste e per far fronte agli impegni suoi la Società dovette ricorrere al mezzo di raddoppiare temporaneamente i tributi sociali, quali cause produssero la desolazione di gran parte di Soci e condussero la Società in procinto di sciogliersi per insufficienza di Soci e di mezzi.

De nonchè, avando fatto seguito tempi migliori e la Società avendo concessa indulgenza ai Soci disertori, i quali avessero fatto ritorno al grembo sociale, e molti di essi avendo corrisposto all'invito, a poco a poco la Società si ricobbe di nuovo, ed al 31 Dicembre 1870, essa annoverava nel suo seno

Di 41 Soci Quorari, e 340 Soci Effettivi, con un patrimonio sociale di L. 10.224, 50.
Al 31 Dicembre 1878 poi essa ammontava nel suo seno Di 107 Soci Quorari, e
Di 301 Soci Effettivi, con un patrimonio sociale di L. 16.688, 09; non calcolati i
mobili, arredi ed effetti di cui la Società era ed è provvista.

Verificandosi che il Regolamento Sociale più non corrispondeva sufficientemen-
te ai bisogni dei tempi correnti, la Società in sua adunanza generale ^{straordinaria} del 30
Settembre 1877, elesse, per rivedere e riformare lo Statuto, e Regolamento Sociale
con pieni poteri, una Commissione composta dei Sette Membri, come da
verbale di detta adunanza.

Statuto Organico

Capitolo I°

Scopo dell'Associazione

Art. 1° È instituita in Limerolo una Società sotto il titolo di:

Associazione degli Operaj.

la quale ha per scopo, l'unione, la fedeltanza, il mutuo soccorso, e la scambievole istruzione.

La sua durata è per tempo illimitato.

Capitolo II°

Formazione della Società

Art. 2. La Società si compone di due Categorie di Soci

I° Categoria *Soci Effettivi*

II° *Soci Onorari*

Possono essere effettivi

(a) Tutti i Cittadini che prestano la loro opera giornaliera ad un certo negozio, o ad un esercente professione, arte o mestiere.

(b) I capi esercenti arte o mestiere che d'ordinario non danno lavoro a più di tre persone, ed i capi di piccolo negozio che non ne danno a più di due.

Possono essere Onorari tutti i Cittadini che ne facciano richiesta e si obblighino al pagamento annuo di lire dodici, previa votazione del Consiglio.

Art. 3. - Può essere dichiarato benemerito qualunque cittadino che abbia procurato interesse sia materiale che morale alla Società, con deliberazione del Consiglio.

Art. 4. La Società si divide in sei Sezioni, di cui cinque di Soci Effettivi formata ciascuna da due o più classi d'arti o mestieri, e la sesta formata

da tutti i Soci Onorari.

Le Cinque Sezioni dei Soci Effettivi sono composte come segue:

- 1^a Sezione Calzolai, filanti in seta, parrucchieri, fabbri ferriai, lattai ed ottornai.
- 2^a " Falegnami, sarti, orfici, orologiai, scultori, pittori, decoratori d'apparati e tappezzeri.
- 3^a " Muratori, contadini, cartai, conciatori, tipografi.
- 4^a " Lanisti, moreccanti, facchini, carrettieri, giornalisti, osti, caffettieri e brentatori.
- 5^a " Essa si compone di tutti gli Operai che esercitano un mestiere od una professione non contemplata nelle altre sezioni.

Capitolo III^o

Rappresentanza ed Amministrazione

Art. 5. La Società è rappresentata da un Consiglio ed amministrata da una Direzione.

Art. 6. Il Consiglio è eletto nel seno della Società, ed è composto di 16 consiglieri, dieci tre per ogni sezione dei Soci Effettivi, ed uno per quella dei Soci Onorari. In caso d'assenza dei medesimi saranno eletti due Vice-Consiglieri per ogni sezione dei Soci Effettivi ed uno per quella dei Soci Onorari.

Art. 7. Non possono essere eletti a cariche Sociali: 1^o Gli Analfabeti. 2^o I debitori a qualunque titolo della Società. - 3^o Coloro che hanno il maneggio del denaro Sociale, sile vertente, oppure interesse particolare verso la Società. - 4^o I Condannati a pene disciplinari a tenore dei vigenti regolamenti e per la durata delle medesime. - 5^o I Soci aventi un'anzianità Sociale minore di anni tre, eccettuato il Presidente che deve avere un'anzianità di anni cinque.

N. B. Alle cariche sociali saranno incompatibili contemporaneamente padre e figli e come ogni fratelli. - Nell'elezione saranno scelti gli aventi maggiori voti, ed a parità prevale l'anzianità Sociale.

Art. 8. - La Direzione è composta di un Presidente due vice Presidenti e quattro Direttori.

Per la surrogazione eventuale dei Membri assenti sono aggiunti due supplenti.

Art. 9. - Il Presidente in adunanza generale dei Soci Effettivi, ed a maggioranza relativa di voti, viene eletto propriamente nel seno della Categoria dei Soci effettivi.

Il medesimo non può essere dimesso da tale carica fuorché per motivi compromettenti l'interesse della Società.

Colle stesse norme sono eletti i due Vice Presidenti, a maggioranza relativa di voti. Però l'intervento all'elezione del Presidente è obbligatorio, sotto la pena della multa di Centesimi 25, ad eccezione di quei soci che sono annualati o domiciliati fuori della Città.

Art. 10. - I quattro Direttori ed i due supplenti saranno eletti in seno del Consiglio a maggioranza relativa.

Art. 11. - Il Presidente, i Vice Presidenti, i Direttori e i Consiglieri durano in carica un anno.

Art. 12. - Tanto il Segretario quanto l'Esattore saranno nominati dal Consiglio previo concorso.

Art. 13. - Il Servizio Sanitario è affidato ad un Medico-Chirurgo, nominato dal Consiglio di Rappresentanza.

Art. 14. - Bidello, portinaio e simili verranno nominati dalla Direzione con assegno fissato dal Consiglio.

Art. 15. - Le cariche sociali sono esercitate gratuitamente ad eccezione di quelle di Medico, Segretario, Esattore, Bidello, portinaio e simili.

Art. 16. - I funzionari scadenti sono sempre rieleggibili ad eccezione del Presidente, che non potrà essere eletto che due anni consecutivi, coll'intervallo di un anno per la sua rielezione.

Capitolo IV

Ammissione, espulsione e penalità dei Soci Effettivi

Art. 17. Sono ammessi alla Categoria dei Soci Effettivi gli Individui indicati all'Art. 2, come alla lettera - a. - b. purché presentino le seguenti condizioni:

1. Di non oltrepassare il 50° anno d'età, né essere minori d'anni 18

2. Di essere dotati di buona costituzione fisica e di essere sani.

3. Di buona condotta e moralità (fedeltà criminale nel caso la Direzione lo creda conveniente).

4. Presentare una dichiarazione in iscritto di non appartenere ad altra associazione generale (Opera).

5. Che presentino un'attestazione del Capo Officina, in cui lavorano, di guadagnare giornalmente L. 1.25.

6. Di essere residenti in Linceto o suo territorio.

Art. 18. La tassa d'ammissione dev'essere depositata all'atto dell'iscrizione ed è fissata:

Dai 18 ai 25 anni compiuti	L. 1.50
Dai 26 ai 35 " "	L. 3.50
Dai 36 ai 45 " "	L. 12.00
Dai 46 ai 50 " "	L. 20.00

Art. 19. Il Desiderio può essere proclamato a Socio Effettivo, se non siano decorso giorni 15 dall'iscrizione, e se durante tale periodo non sia l'iscrizione stata pubblicata all'Ordo della Sala.

Art. 20. Se la votazione non risultasse favorevole all'aspirante, gli sarà restituito il diritto d'ingresso depositato.

Art. 21. La votazione non si intende valida all'aspirante se non raggiunge i due terzi dei votanti.

Art. 22. Possono sempre essere espulsi

I. Coloro che colla propria condotta, sia prima che dopo l'ammissione, avessero commesso qualche atto infamante da rendere lesa il decoro della Società.

II. I delitti allo stravizio, i perturbatori del buon ordine, i colpevoli di malversazione e pecuniarizzazione al danno dell'Associazione.

III. Coloro che all'epoca dell'ammissione avessero celato malattia o infermità cronica.

IV. I Soci che si allontanano dalla via del dovere e dell'onore.

Art. 23. - Il Consiglio a maggioranza di due terzi dei votanti, può sempre espellere quel Socio, che per avventura avesse voluto eludere il presente Regolamento per quanto riguarda l'ammissione alla Società.

Gli espulsi dall'Associazione non hanno diritto al rimborso delle somme versate alla Cassa Sociale, e non possono più essere riammessi.

Art. 24. - I Soci effettivi in ritardo al pagamento dei contributi Sociali sono puniti colla multa di Centesimi 25. per il primo mese insoddisfatto, e colla multa di Centesimi 50 per i successivi.

Quando poi il Socio si rendesse moroso per tre mesi, decade da Socio. Però qualora fuorviante lacerato di sanità alla Direzione, può essere riammesso nei suoi diritti acquisiti, purché accosti il debito arretrato. Infine se il ritardo oltrepassa i mesi sei, porta la cancellazione dai Ruoli.

Art. 25. - I Soci, chiamati sotto le armi, o partiti volontariamente per un servizio nazionale, non s'intenderanno decaduti dai loro diritti per il tempo che dura tale servizio, purché alla partenza si trovino al corrente dei rispettivi pagamenti e depositino il loro rispettivo libretto alla Direzione, ed al ritorno si presentino alla sede sociale entro un mese dall'arrivo.

S'intende che il sussidio viene sospeso durante tale servizio.

Art. 26. - Chiunque vien meno a quella reciprocità di buon trattamento che deve esistere tra soci nella sede dell'adunanza, verrà registrato nel verbale, affinché, occorrendo, ne sia stabilita la recidività. - Il recidivo verrà punito colla sospensione della parola per tre mesi nelle sedute Sociali.

Art. 27. - La maledicenza, l'ingiuria, l'insulto e simili mali trattamenti fra i Soci, e la calunnia e la diffamazione in odio dell'Autorità Sociale, costituita o di qualunque dei funzionari legalmente nominati, portano la prima volta la sospensione della parola per mesi sei, ed in caso di recidività la cau-

cellazione dai Quoli.

Art. 28. - Le penalità contemplate negli Art. 26 e 27 devono essere giustificate con prove, lasciando però all' incolpato il diritto della difesa.

Art. 29. - Il Consiglio scritte le difese dell' imputato, a maggioranza relativa di voti, decide sulla colpeabilità o non dell' imputato.

Art. 30. - La proclamazione dei Soci non può aver luogo altrimenti che nelle adunanze ordinarie.

Capitolo V

Doveri e diritti dei Soci Effettivi

Art. 31. - Ogni socio Effettivo, nella richiesta d'iscrizione, dichiara tacitamente e si obbliga di osservare il presente Regolamento, non che le deliberazioni tutte dei poteri costituiti dalla Società nel suo seno, e di condurre vita proba ed operosa come si conviene ad questo laborioso operajo.

Art. 32. - Ogni Socio effettivo è tenuto a disimpegnare le cariche onorarie, che dalla Società possono essergli conferite, salvo sempre il legittimo impedimento che deve provare. - È però vietato il cumulo delle medesime.

La Direzione, dichiarate valide le scuse presentate dal Socio eletto, provvederà per la surrogazione.

In caso però che alla scadenza della carica disimpegnata dal Socio, ne seguisse la riconferma, cessa in esso l'obbligo avanti prescritto.

Alle suddette cariche non possono essere ammessi gli stipendiati o salariati dalla Società.

Intendonsi cariche onorarie le componenti il Consiglio di rappresentanza, l'Amministrazione della Previdenza, la Revisione dei Conti e quelle altre che saranno durative oltre tre mesi.

Art. 33. - Tutti i Soci effettivi indistintamente sono tenuti di recarsi

per turno a visitare i Soci infermi dietro invito del Presidente, o chi per esso e di farne rapporto al Consigliere di Servizio. - Facoltativo però ai medesimi di curargarsi fra loro.

I Soci rivestiti di carica onoraria come sopra indicati, sono esenti da tale servizio.

Art. 34. - Il Socio che verrà meno ai doveri prescritti nei precedenti Articoli 32 e 33 verrà punito per la prima volta colla multa di Centesimi 50, la seconda colla multa di lire una, e per ogni altra recidività coll' aumento di lire una.

Art. 35. - La quota mensile da pagarsi per la Categoria Soci Effettivi è fissata a L. 1.25, delle quali L. 1 per la Cassa del D^o Ultimo Soccorso, che dovrà pure provvedere agli Onori funebri, e Sm. 25 per la Cassa dei Soci Cronici e dev' essere versata da ciascun Socio prima della scadenza di ogni mese a mani dell' Esattore Sociale, a partire dal mese della proclamazione a Socio Effettivo.

Art. 36. - I Soci iscritti alla Categoria dei Soci Effettivi, hanno diritto dopo alla proclamazione, all' assistenza medica, e dopo il noviziato di mesi sei, al sussidio ordinario, il quale principia il terzo giorno dalla dichiarazione di malattia, purché questa sia presentata nei due primi giorni, in difetto, principia solo il giorno successivo alla presentazione.

In caso però di malattie, dichiarate acute dal medico Sociale, o di rottura ferita od altre malattie chirurgiche, le quali costituiscono immediatamente l'impotenza al lavoro, il sussidio principia il giorno successivo all'avvenuto infortunio.

Art. 37. - Il Sussidio ordinario per le malattie temporarie è stabilito in L. una al giorno ed è durativo per giorni novanta, qualora la malattia continui, il sussidio è ridotto a centesimi 50 ed è durativo fino a guarigione.

Quando il Socio è passato nel secondo sussidio non ha più diritto di ricevere la prima serie, se non sono scorsi quattro mesi dalla dichiara di guarigione della malattia precedente.

Art. 38. - Per ricevere i sussidi summentovati il Socio deve presentare la fede medica, e far constare di avere regolarmente soddisfatti i contributi Sociali.

Quel Socio che si renderà moroso di due mesi, avrà la ritenzione di giorni cinque di sussidio.

Art. 39. - I Soci, residenti fuori della sede sociale, dovranno aggregarsi alla Società locale costituita, ove questa non si rifiuti, ed in caso di malattia si uniformeranno come se si trovassero alla sede sociale, e non esistendovi società, il termine per la denuncia della malattia alla Sede sociale sarà esteso a giorni otto. In questo caso la firma medica sarà legalizzata dal Sindaco locale.

Art. 40. - Il Sussidio di cui all'Art. 37 è aumentato di centesimi 25 a favore dei Soci i quali faranno risultare con apposite ricevute di avere un'anzianità Sociale di anni 20.

Art. 41. - Ai Soci affetti da malattie provenienti da mali abitudini, e quelle dall'abuso del vino, liquori, o da risse provocate, purché siano come tali constatate da fede medica, ed attestato con prove, il sussidio gli sarà ridotto a metà.

Art. 42. - Qualunque Socio riconosciuto essersi con molizia procurata l'affezione per cui richiede sussidio, o trovato al lavoro, alle osterie, ai caffè, ai luoghi di pubblici divertimenti e simili durante il tempo che percepisce il sussidio, s'intende decaduto da questo per 20 giorni successivi, salvo che ne abbia ottenuto speciale permesso dal medico Sociale, validato entro le ventiquattro ore dal Consigliere di Servizio.

Art. 43. - Al decesso di ogni Socio Effettivo, la Società provvede a proprie spese ai funerali nella somma di italiane lire 30 cioè:

1 Per la Parrocchia	L. 7
2 Per il Carro funebre	" 10
3 Per la Cassa mortuaria	" 6
4 Per il becchino	" 4
5 Per il bidello	" 3

il quale ha l'obbligo di avvertire i trenta Soci, di cui si fa cenno nello alinea seguente, mediante

avviso individuale, oltre all'incarico di attaccare i tappeti.

Alla morte di qualunque socio sarò affisso alla porta del Magazzino di Previdenza un cartello bordato in nero, come pure saranno affissi i manifesti per la città, portante invito ai Soci d'intervenire alla sepoltura ed indicante il nome ed il cognome del defunto, l'ora ed il luogo del decesso.

Il Presidente poi o chi per esso comanderà per turno numero trenta Soci per accompagnare la salma all'ultima dimora, facoltativo però ai Soci di surrogarsi fra loro, in difetto saranno assoggettati alla multa di Centesimi cinquanta.

Qualora gli eredi del defunto intendano provvedere essi stessi alla sepoltura, verrà loro assegnata un'indennità di lire 30

Al decesso del Socio, la famiglia è tenuta a dichiarare alla Direzione Sociale come intenda regolarsi in proposito.

Sui lati del carro funebre la Società provvede numero Sei torchie collo stemma Sociale, le quali saranno portate dai componenti il Consiglio di Rappresentanza.

Art. 44. - Tutti i Soci senza distinzione hanno diritto di valersi del Magazzino di Previdenza, stabilito ed amministrato dalla Società.

Capitolo VI

Attribuzioni del Medico Sociale e sorveglianza agli Infermi

Art. 45. - Il Medico Sociale, nell'esercizio dell'Arte Salutare nell'interesse della Società, deve avere di mira il vantaggio di essa non disgiunto dalla giustizia rispetto ai Soci.

Art. 46. - È un obbligo al medico Sociale

1° Di spedire gli attestati di Sanità e costituzione fisica ai richiedenti l'iscrizione nella Società.

2° Di spedire la fede di malattia ai Soci riconosciuti impotenti al

al lavoro, sia temporaneamente sia permanentemente.

3° Di firmare le richieste di sussidio ed indicare il genere di malattia ed il periodo di tempo in cui siano riconosciuti degni di sussidio.

N.B. Il Medico Sociale quando verrà richiesto nell'interesse della Società di spedire attestati di sanità a favore di persone aspiranti a far parte della medesima, previa diligente visita ed esplorazione del fisico, farà constare nell'attestato i vizi o difetti d'organismo, o dichiarerà che nessuno di quelli indicati nell'Articolo seguente ha rinvenuti nell'individuo.

Art. 47. 1° Abito etico dinotante disposizione all'etisia

2° Abito scrofoloso manifesto.

3° Abito cardiaco con manifesta palpitarione

4° Erimia, benché compressa da bendaggi.

5° Eufete manifesto con eruzione nella pelle.

6° Oftalmia scrofolosa sifilitica.

7° Giallizia o mal caduco.

8° Diatesi costituzionale di cattiva indole proveniente da indisposizioni fisiche.

9° Imperfezione delle estremità causate da fratture mal consolidate o da lussazioni manifeste, cause tutte che facilitano l'individuo cui ne sia soggetto, a malattie.

Art. 48. - Il Medico nella spedizione dei diversi attestati deve attenersi ai moduli approvati dal Consiglio, ed uniformarsi a quanto dal medesimo fosse ravvisato conveniente.

Art. 49. - Il Medico deve esplorare scrupolosamente i dichiarati infermi, e non apporre la propria firma alla richiesta di sussidio se non risulta positivamente essere i richiedenti inabili al lavoro.

Art. 50. - Il Medico è in obbligo di assistere gli infermi, aventi diritto al sussidio, come pure quegli altri a questa Società aggregati, e praticare a suo dei medesimi le cure suggerite dall'Arte Salutare.

Art. 51. - La retribuzione del Medico Sociale è determinata di concerto di esso con il Consiglio di Rappresentanza.

Art. 52. - A contemperare maggiormente gl'interessi Sociali nell'esecuzione

del presente Regolamento, rispetto agli Infermi, la Direzione provvederà settimanalmente per la nomina di una Commissione di sorveglianza agli Infermi sussidiati, diretta e presieduta dal Consigliere di Settimana e composta oltre a questi di due visitatori, la quale dovrà adunarsi in principio di ogni Settimana per concertare intorno alle visite occorrenti. Le sue ordinanze devono essere segrete.

È fatta facoltà al Consigliere di Settimana di far rispettare le visite agli ammalati sospetti, dispensandoli però per quelli affetti da malattia grave.

Capitolo VIII

Competenza del Consiglio di Rappresentanza e di quello di Direzione

Art. 53. - Il Consiglio di Rappresentanza approva l'anno bilancio presuntivo, compilato per cura del Consiglio Direttivo e l'anno conto consuntivo, debitamente constatato dai tre revisori da essa rappresentanza appositamente nominati, previa lettura in adunanza generale ed affissione all'Elbo della Sala Sociale per quindici giorni consecutivi, a comodo di qualunque socio, onde, volendosene essere in grado di fare in tempo opportuno quelle osservazioni che fossero del caso.

Art. 54. - Lo stesso Consiglio delibera all'ammissione ed esclusione dei Soci, ed alla nomina di tutti gl'impiegati Sociali, nonché ai relativi assegnamenti.

Art. 55. - Ogni spesa straordinaria e non esplicitamente spiegata nel bilancio presuntivo dovrà essere approvata in adunanza generale. A tal uopo ed a salvaguardia dell'interesse Sociale, a tempo opportuno ed in adunanza generale, ogni sezione elegge nel suo seno cinque rappresentanti, i quali dovranno approvare o respingere le proposte del Consiglio di Rappresentanza.

Art. 56. - Il Consiglio Direttivo rappresenta la Società per delegazione

di quello di rappresentanza, veglia al regolare andamento dell'Amministrazione e provvede ai casi di minore importanza, nelle sue sedute prende cognizione della corrispondenza e ne dà evasione. In caso d'urgenza prende sotto la sua responsabilità quelle deliberazioni che altrimenti spetterebbero al consiglio di rappresentanza, riferendone a questo nella prima adunanza.

Art. 57. Appartiene al Consiglio Direttivo:

I° Di fissare il giorno e l'ora per le sue adunanze, come pure quelle del Consiglio di Rappresentanza, e compilare l'ordine del giorno.

II° Di proporre la nomina o il licenziamento degli Stipendiati sociali al Consiglio di Rappresentanza.

III° Di concludere le locazioni, condizioni e gli appalti, i contratti resi obbligatori per legge, e deliberati dal Consiglio di Rappresentanza.

IV° Di provvedere alla sorveglianza dei Soci Infermi ed alla corrispondenza dei relativi sussidi.

V° Di provvedere agli Onori funebri dei Soci defunti.

VI° Di formare il progetto del Bilancio presuntivo annuo.

Capitolo VIII

Attribuzioni dei Funzionari

Art. 58. Il Presidente ha autorità e potere discrezionale nelle adunanze e nell'Amministrazione Sociale.

Egli esercita il potere esecutivo Sociale, rappresenta la Società rispetto ai terzi ed in giudizio.

Dirige e sorveglia l'andamento di tutto il servizio, firma la corrispondenza, i mandati di pagamento ed ogni atto riflettente l'Amministrazione Sociale.

Presiede tutte le adunanze Sociali, e può intervenire in tutte le Commissioni con voto consultivo.

Provvede e sorveglia alla compilazione dell'Ordine del giorno, alla spedizione degli avvisi di convocazione della Società e del Consiglio, al controllo dei soci proclamati e di quelli cancellati dai Ruoli, delle entrate straordinarie e delle spese autorizzate.

In assenza giustificata del Presidente, dirige le Sedute quel Vice-Presidente che ottenne maggior numero di voti, nelle elezioni generali ed a parità di voti quello che ha maggior anzianità Sociale.

Art. 59. Tutti i membri del Consiglio, sia di Rappresentanza che Direttivo, sono tenuti d'intervenire alle loro adunanze, e di adoperarsi per quanto la rispettiva capacità lo consente, a far valere, secondo equità e giustizia, l'interesse della Società, e non altrimenti, nelle discussioni delle rispettive deliberazioni a prendersi.

Art. 60. Il Segretario coadiuvato da un Vice-Segretario tiene la contabilità Sociale e controfirma tutti gli Atti d'Amministrazione; al medesimo è affidata la custodia e conservazione delle carte, registri, documenti e titoli tutti che riflettono la Società, in apposito Archivio, la redazione dei verbali, la corrispondenza e qualunque altra cosa riflettente l'Amministrazione e Contabilità.

Il medesimo deve pure compilare il progetto del Bilancio preventivo, e il conto Amministrativo annuo.

Art. 61. L'Esattore è incaricato dell'esazione di tutte le entrate Sociali e del pagamento dei mandati regolarmente spediti. Il medesimo è responsabile delle somme esatte, e dovrà dare una cauzione da stabilirsi dal Consiglio di rappresentanza.

In quanto ai soci multati non potrà ricevere le quote senza il pagamento delle multe.

I pagamenti tutti dovranno farsi a mani dell'Esattore nel l'Ufficio della Società.

Capitolo IV

Delle adunanze sociali

Art. 62. Le adunanze sociali sono ordinarie e straordinarie.

Art. 63. Le adunanze ordinarie della Società hanno luogo due volte all'anno: cioè la prima Domenica di Luglio, per la pubblicazione del conto Amministrativo, ed all'epoca delle elezioni, cioè la prima Domenica di Novembre per l'elezione del Presidente e la seconda per l'elezione del Vice-Presidente, e le successive per l'elezione dei Consiglieri delle singole sezioni.

Le adunanze straordinarie hanno luogo a tempo indeterminato e quando ne occorra il bisogno.

N. B. Per rendere più diffusa la pubblicazione del Conto Amministrativo, ogni anno, in tempo opportuno per cura dell'Amministrazione, sarà fatto inserire sui periodici della Città.

Art. 64. - Le adunanze ordinarie del Consiglio di Rappresentanza hanno luogo la terza Domenica d'ogni mese e quelle straordinarie hanno luogo previo avviso individuale per iscritto, ai singoli Consiglieri portante l'oggetto di convocazione, nei casi imprevisti, d'urgenza e quando nelle ordinarie non si sia potuto esaurire l'ordine del giorno.

Art. 65. - Le Adunanze ordinarie del Consiglio Direttivo hanno luogo settimanalmente ogni Sabato sera.

Il medesimo può essere convocato straordinariamente in caso d'urgenza, nel qual caso, i singoli membri saranno avvisati come è detto nell'Art. 64.

Art. 66. - Le quattro Solemnità, l'ultima Domenica di Carnevale, la festa Obazionale, sono riservate, nelle medesime il Consiglio avrà vacanza.

Art. 67. - Le adunanze della Società devono essere rese pubbliche otto giorni prima di esse per mezzo di manifesti appositi da affiggersi nei luoghi principali della Città e di maggior concorso, indicanti il giorno e l'ora e l'oggetto dell'Adunanza.

Art. 68. Nelle ordinarie Ordinarie del Consiglio di rappresentanza dev'essere pubblicato l'ordine del giorno all'Albo della Sala otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 69. In tutte le adunanze non può trattarsi di altro argomento all'infuori di quello indicato nell'avviso di convocazione. Ogni altra deliberazione è nulla.

Art. 70. - Le adunanze sociali sono pubbliche, ma non possono accedervi persone estranee alla Società. - Quelle dei Consigli però, quando per riguardo alla materia cadente in discussione, i medesimi lo giudicassero conveniente, possono anche aver luogo a porte chiuse.

Art. 71. - Il Presidente, in virtù del potere discrezionale, di cui è rivestito, concede la parola sugli argomenti posti in discussione, e può sempre toglierla, quando, chi l'ha ottenuta, devii dall'argomento, o porti ragioni oziose, estranee ed inefficaci alla elucidazione della materia; come altresì può rifiutarla a chi l'abbia già ottenuta per lo stesso argomento, o che non avendo, ottenuta, la materia fosse bastantemente chiarita, e perciò ritenuta inutile ogni ulteriore discussione; può infine sciogliere l'adunanza in caso di disordine.

Art. 72. Le deliberazioni prese nelle adunanze sociali devono essere pubblicate da appositi verbali, ed essere previamente, e distintamente motivate.

Art. 73. - I Verbali d'adunanza in genere devono essere letti nelle successive adunanze, e previa approvazione del Consiglio, firmati dal Presidente, dal Consigliere o Direttore anziano e dal Segretario.

Per Consigliere o Direttore anziano s'intendono quelli che conseguirono maggior numero di voti nella elezione a tali cariche.

Art. 74. - Lettura data del verbale, il Presidente interpella il Consiglio se il medesimo si trovi conforme alle prese deliberazioni, come tale viene unito delle prescritte firme, e riconosciuto inesatto in qualche parte, vi saranno fatte le debite modificazioni, prima di essere le dette firme apposte. Seguita tale formalità non potrà più essere variato.

Art. 75. - Il Consiglio di rappresentanza è autorizzato ad approvare il Verbale, d'adunanza generale della Società e può autorizzare la Direzione ad approvare quelli delle proprie adunanze.

Art. 76. - Le deliberazioni si prendono per votazione pubblica; quelle riflettenti persone si prendono per votazione segreta a pena di nullità. La maggioranza dei voti decide la questione salvo nei casi in cui è diversamente stabilito.

Art. 77. - Le votazioni pubbliche si prendono per alzata di mano; quelle segrete, o per ischede o in quell'altro modo, a scelta del Presidente, che sarà ravvisato più acconcio a mantenere la segretezza dei voti.

Art. 78. - La maggioranza relativa, ovvero il numero maggiore dei voti, è quella richiesta nelle votazioni, tranne nei casi in cui è diversamente stabilito.

Art. 79. - Le deliberazioni del Consiglio di Rappresentanza non sono valide se non è presente alle medesime un numero maggiore della metà dei componenti lo stesso consiglio; quella della Società, presa in generale adunanza, se non risulta presente un numero di cinquanta soci almeno. Alla seconda convocazione però, per lo stesso oggetto, le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 80. - Tutti i soci indicati all'Art. 2 hanno diritto di fare proposte, petizioni e reclami, purché siano presentati in iscritto, debitamente motivati e sottoscritti dai proponenti; in difetto, sono considerati come non avvenuti.

Art. 81. - Gli argomenti riflettenti la politica, nazionale ed estera, e qualunque altro estraneo all'interesse sociale non possono essere posti in discussione, ma debbono essere respinti.

Art. 82. - I membri dei due Consigli, che per motivi legittimi non potessero intervenire all'adunanza, devono avvertire il Presidente, chiedendone la dispensa, in tempo da poter provvedere al rimpiazzo.

Capitolo x

Della Contabilità Sociale

Art. 83. Il Patrimonio Sociale deve risultare da apposito inventario da rivedersi ad ogni cambio di Presidenza, ed al medesimo devono essere fatte le occorrenti modificazioni, sempre quando succeda qualche variazione al patrimonio Sociale stesso.

Art. 84. Tale inventario sarà consegnato in apposito registro e firmato dal Presidente e dal Segretario; ed al cambio di ogni Presidenza, previa ricognizione degli oggetti ivi descritti, nuovamente firmato dal Presidente scadente e da quello entrante.

Art. 85. Sempre quando si aggiunga o si diminuisca qualche oggetto al patrimonio Sociale, si descrive successivamente, colle debite annotazioni, occorrendo.

Art. 86. Per il consumo dei mobili si porterà annualmente in deduzione il due per cento del loro valore convenzionale.

Art. 87. Le entrate Sociali si dividono in due Categorie cioè:

1^a Categoria. Fondo per la Cassa di Mutuo Soccorso che consta di quattro Capitoli.

Capitolo I. - Diritti d'entrata

" 2^o - $\frac{1}{2}$ dei Contributi dei Soci Effettivi

" 3^o - Contributi dei Soci aggregati con rimborso

" 4^o - Fitti casa sociale, interessi di capitali attivi, riscossione dei medesimi, rimborsi diversi.

2^a Categoria. Fondo per la Cassa dei Cronici che consta pure di cinque capitoli.

Capitolo I. - $\frac{1}{2}$ dei Contributi dei Soci Effettivi.

" 2^o - Contributi dei Soci Onorari.

" 3^o - Doni, elargizioni, multe, lascite testamentarie, assegnamenti di

Capitolo 3° - qualunque natura fatti in genere a favore dell'Associazione, non avendo
diversa precisa destinazione.

" 4° - Interessi di Capitali attivi, riscossione dei medicinali, Utili ricavati
dall'esercizio del Magazzino di Previdenza, delle lotterie, tombole,
fiere di beneficenza, feste da ballo e simili.

" 5° - Ritiro del versamento fatto dalla prima categoria.

Art° 88. - Anche le spese tutte di qualunque genere devono essere di-
stinte in due Categorie divise in capitoli con denominazioni spe-
ciali.

Le Spese della 1° Categoria sono.

- 1° - Sussidio ai Soci Infermi - Spese funebri
- 2° - Stipendi, Retribuzioni e simili.
- 3° - Rimborso scagioni fatte per conto delle Società Consorelle.
- 4° - Imposte, riparazione ai fabbricati, assicurazione contro gli incendi.
- 5° - Oggetti di cancelleria, registri, stampe diverse, abbonamento giornali.
- 6° - Spese di rappresentanza, festeggiamenti, beneficenza.
- 7° - Impiego fondi, istruzione debiti, interessi di capitali fissivi.
- 8° - Spese impreviste.
- 9° - Versamento di £ 100 alla Cassa Cronici come prescrive l'articolo 152.

Le spese della 2° Categoria sono:

- 1° - Sussidio ordinario ai Soci Cronici, Soccorsi straordinari.
- 2° - Impiego fondi.

Art° 89. - Tanto le entrate quanto le spese devono essere descritte in
distinti Articoli per ordine progressivo. Gli articoli comprendenti
diverse partite omogenee possono avere allegati separati da unirsi
a corredo del conto.

Art° 90. Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie, quelle necessarie;

- 1° Per i sussidi fissati agli articoli 3° e 9° e per gli onori funebri fissati all'Art° 4°
- 2° Per la sede, gli Uffici e l'Audizio Sociale.
- 3° Per lo stipendio agli impiegati nominati legalmente.

4° Per la conservazione del patrimonio sociale e per l'adempimento degli obblighi relativi

5° Per la stampa dei registri di Contabilità e di Amministrazione, per la fornitura degli oggetti di cancelleria, e di quella relativa all'illuminazione interna ed al riscaldamento, e per l'abbonamento al periodico o periodici destinati alla pubblicazione delle deliberazioni sociali.

Art. 91. - Le spese non previste all'articolo precedente sono facoltative, e debbono essere autorizzate dal Consiglio di rappresentanza, salvo il disposto di cui agli articoli 55 e 56.

Art. 92. - Tutti i fondi in numerario, crediti, oggetti mobili ed immobili, che sono o diventeranno di proprietà del Consorzio, saranno valutati e posti nell'attivo del patrimonio per il valore convenzionale.

Art. 93. - I Capitali disponibili debbono essere impiegati o in titoli dello Stato o presso la Cassa di Risparmio.

Art. 94. - In principio d'ogni anno dev'essere compilato il bilancio presuntivo, in cui figurino separatamente i diversi cespiti di entrata e siano stanziata le spese tutte previste ed imprevisite riflettenti l'anno in corso.

Art. 95. - In fine d'ogni anno amministrativo sarà compilato il conto consuntivo, nel quale devono essere consegnate tutte le somme attive e passive riflettenti l'anno decorso.

Art. 96. - In fine d'ogni anno amministrativo poi deve essere nominata una Commissione di Revisione, composta di tre membri fra i Soci più istruiti e diligenti, i quali dovranno procedere alla verifica ed accertamento del Conto, ed accertarsi che i contributi Sociali siano, come ogni altra entrata, incassati, oppure che ne sia giustificata la inesigibilità; come altresì che le spese facoltative siano state legalmente autorizzate. A tal uopo consulterà i registri tutti di Contabilità e quello delle deliberazioni, e dovrà farne relazione in iscritto da unirsi al conto stesso, all'adunanza generale.

Capitolo XI

Norme generali e speciali per i Socii.

Art. 97. - I Soci Effettivi che faranno risultare di avere contribuito al

fondo Cronici per anni venti consecutivi, in caso di frattura od affezione cronica che costituiscono permanentemente l'impotenza al lavoro, hanno diritto ad un sussidio di cronicismo non minore di centesimi sessanta e non maggiore di lire una al giorno, a seconda delle entrate Sociali riscosse riguardanti la sua categoria.

Art. 98. Per conseguire il sussidio sul fondo Cronici, il Socio che vi ha diritto, ne farà domanda al Presidente, e questi provvederà affinché due membri della Direzione siano delegati ad assistere alla visita sanitaria del Richiedente, ed occorrendo, perché una consulta di medici sia nominata.

Riconosciuta legalmente l'inabilità al lavoro di carattere permanente, la Direzione provvederà pel sussidio.

Art. 99. I Soci residenti fuori del luogo della sede Sociale, per conseguire detto sussidio, dovranno presentarsi per la prima volta personalmente alla sede predetta, ed ivi uniformarsi all'Art. precedente, così anche la Direzione.

In caso di legittimo impedimento, la Direzione prenderà quelle misure di precauzione che ravederà necessarie.

Art. 100. - Tutti i Soci dichiarati inabili al lavoro, nel modo previsto ai due precedenti Articoli, e come tali sussidiati, dovranno a diligenza della Direzione, rinnovare la fede medica in Dicembre d'ogni anno.

Art. 101. - Venendo a risultare, dalle disposizioni previste all'Art. 100, che un sussidiato possa essere giustamente ristabilito, cessa al medesimo il sussidio di cronicismo, e cadendo annullato in seguito, sarà sussidiato a norma dell'Art. 87 dello Statuto, dopo un mese però dalla cessazione del sussidio di Cronicismo.

Art. 102. - Avvenendo che un Socio si trovi affetto da malattia incurabile, o di carattere cronico, e non abbia raggiunta l'anzianità prescritta, verrà sussidiato a norma dell'Art. 87, però nella seconda serie o Centesimi 50 al giorno.

Art. 103. - Il Sussidio per cronici principia al primo Gennaio d'ogni

anno, e gli aventine diritto dovranno presentare la domanda per iscritto corredata dai documenti voluti non più tardi del mese di Ottobre antecedente.

Per cura della Direzione, fatto nel mese di Dicembre, il Bilancio preventivo delle entrate della Cassa Cronici, il sussidio sarà stabilito come sopra all'Art. 99, dedotto l'ottavo che verrà riversato in aumento ai fondi di detta Cassa.

Capitolo XII

Della Previdenza

Art. 104. - La Società, coi mezzi suoi proprii, provvede all'esercizio di un magazzino di Previdenza, allo scopo di somministrare ai suoi associati i generi di prima necessità, contro pronti contanti a prezzo possibilmente ridotto.

Art. 105. - L'Amministrazione di tale Magazzino è dal Consiglio affidata ad una Commissione da esso eletta, composta di cinque o più membri e dura in carica sei mesi.

Art. 106. - La provvista dei generi occorrenti dev'essere fatta mediante appositi contratti, stipulati in regolare seduta, dalla Commissione incaricata, e notificati alla Direzione in prossima adunanza. Ogni contratto fatto fuori della sede Sociale è considerato come nullo.

Art. 107. - I contratti devono essere estesi, sopra apposito registro, e firmati dal Presidente della Commissione e dal venditore.

Quando il venditore non possa trovarsi presente, basterà una sua lettera, la quale dovrà essere inserita nel verbale.

Art. 108. - La tassa dei generi posti in distribuzione dev'essere fatta sulla base del primitivo costo dei medesimi aggiungendovi però,

1° Le spese relative alla compra di essi sino alla loro introduzione nei magazzini.

2° Le spese di purificazione.

3° L'aggio al Magazziniere distributore.

4° Un interesse di centesimi uno per Kilogramma sui generi secchi, e di centesimi due per litro sui liquidi per far fronte alle spese di amministrazione e versamenti del fondo alla Cassa Cronica.

Art. 109. In quanto ai generi, la cui distribuzione non sia possibile nei magazzini sociali potrà essere provveduto per medesimi mediante appositi contratti annui con quell' esercente che risulterà aver fatto migliore offerta ed i relativi buoni saranno distribuiti nel Magazzino Sociale.

Art. 110. - La Commissione dovrà tenere una seduta ordinaria settimanale, in cui si procederà sui bisogni del magazzino e ne farà consapevole il Consiglio del giorno stabilito indicandone l'ora all' Albo della Sala.

Art. 111. La Commissione, stipulazione fatta d'ogni contratto, ne stabilisce il prezzo di distribuzione, colle norme prescritte all' Art. 108. facendo di ogni cosa risultare da apposite deliberazioni, da comunicarsi alla Direzione in prossima seduta.

Il Catalogo dei prezzi delle derrate, nonché l'elenco dei soci, dovranno essere affissi nell'interno del Magazzino, a vista degli interessati.

Art. 112. - Il Distributore dei generi dev' essere persona responsabile e benevola al consiglio, e perciò da esso eletta.

Il medesimo dovrà fornire la cauzione di lire duemila in contanti, da depositarsi alla Cassa di Risparmio della Città, oppure in cedole, e sarà retribuito con assegnamento fisso o del tanto per cento dei profitti; dovrà eseguire versamenti in cont. ad ogni adunanza della Commissione, ed allo spirare d'ogni mese dovrà fare il saldo dei generi distribuiti a chi e come sarà da chi di dovere ordinato; dovrà dare ad ognuno il rispettivo conto in peso e misura, e tenere esposte le stadere o bilancie in modo che gli interessati possano verificare il peso, ed insomma dovrà sottomettersi agli ordini emanati.

Sono a suo carico, i danni derivanti dallo sperdimento o deterioramento dei generi, prodotti da sua negligenza od inesperienza.

Il medesimo non potrà distribuire generi non controllati dalla Commissione.

Art. 113. - Il Consiglio provvede pel deposito dei fondi in numerario di spettanza del magazzino presso la Cassa di Risparmio, per quanto sia possibile, o presso qualche banca della Città.

Art. 114. - Il Segretario della Società è incaricato della Contabilità del Magazzino.

Art. 115. - La Contabilità dev'essere tenuta in modo, che a colpo d'occhio, si scorga l'utile e lo scapito per ogni compra di generi introdotti nel magazzino.

Art. 116. - I mandati di pagamento devono essere spediti dal Segretario, firmati dal Presidente della Commissione e pagati dal Cassiere mediante quittance dei percipienti.

Art. 117. - In ogni mese dovrà darsi al Consiglio lo stato del magazzino, al quale deve precedere una dimostrazione delle entrate e delle spese del mese decorso; ed in ogni anno farsi un esatto inventario di ogni cosa riflettente l'Amministrazione del medesimo, e dare un conto generale dei generi introdotti nel magazzino e di quelli risultanti dall'inventario, delle somme pagate e ricavate per ogni genere da estrarsi da appositi registri.

Darà facoltativo però allo stesso Consiglio di far procedere a verifiche più frequenti, ove lo giudichi conveniente.

Art. 118. - In caso di decesso di alcun Socio, hanno per esso diritto alla distribuzione dei generi la vedova, pendente vedovanza ed i minori fino all'età d'anni 21. Della vedova però cessa il diritto, allora che uno dei figli minori, seco convivente, abbia raggiunta l'età predetta. La vedova dovrà fra sei mesi dal decesso del marito, presentare il libretto di questi al Presidente, il quale, sentita la Direzione, rilascierà a tal fine del medesimo apposita autorizzazione, la quale dovrà essere rinnovata

al principio d'ogni semestre.

Art. 119. - Chiunque col prestito del libretto od in qualsivoglia modo, venisse riconosciuto aver contribuito a facilitare la distribuzione generi a persone estranee alla società, sarà considerato colpevole di malversazione e punito come all' Art. 22.

Capitolo XIII

Soci Onorati

Art. 120. - I Soci Onorati hanno pur anche diritto alla distribuzione generi, purché risultino pagate le loro quote del trimestre in corso.

Art. 121. - Venendo a decedere un Socio Onorario, la famiglia del medesimo o chi per essa, desiderando che la Società provveda agli Onori funebri a mente dell' Art. 43. dovrà farne la richiesta con annesso il pagamento di Lire trentacinque.

Art. 122. - I Soci Onorati si eleggeranno nel loro seno ~~tre~~ ~~appre-~~ ~~senti~~, un Consigliere ed un Vice - Consigliere, i quali potranno intervenire a tutte le adunanze sociali con voto deliberativo.

Art. 123. - La Società poi s'incarica di far loro tenere il Conto Amministrativo Sociale dell'anno scaduto, e quindi tenerli avvisati o: qui qualvolta avvenga festa solenne, a cui abbia a prendere parte la Società, e per gli Onori funebri, sì degli effettivi che degli Onorati.

Capitolo XIV

Disposizioni diverse

Art. 124. - Per accertare la legalità delle ~~disposizioni~~ deliberazioni deve essere nominata annualmente una Commissione di Sindacato fra i Soci Onorati e questa dovrà riunirsi nella Sede Sociale e non altrove.

Art. 125. - Per guida e norma del Consiglio, nelle due più gravi delibera-

-zioni, deve pur essere nominato annualmente un Consulente legale fra gli Avvocati esercenti ed emeriti residenti in Pinerolo.

Art. 126. - Per l'esame delle proposte dirette alla modificazione dello Statuto Organico, dev'essere costituita una Commissione permanente di cinque membri da eleggersi nel seno della Società.

Art. 127. - Il Consiglio, ove lo creda conveniente, eleggerà un Censore ed un Supplente fra i Soci più diligenti ed istruiti, con incarico di emettere il suo parere sopra tutti gli argomenti posti in discussione.

Il medesimo non ha voto deliberativo e può essere eletto anche fra i Soci Onorari.

Art. 128. - La Società conserverà la Bandiera fin qui usata, come reliquia veneranda della prima Società Operaia inaugurata in Italia a perenne ricordo del Risorgimento Nazionale.

Art. 129. - La nuova Bandiera non può essere trasportata fuori della Sede Sociale o non in occasione di feste solenni Nazionali e Sociali, dovendo sempre essere accompagnata da cinque Soci almeno, i quali, come membri della Deputazione festiva, sono solidariamente responsabili della Bandiera che ricevono in consegna.

Art. 130. - Nell'intento di conservare la nuova Bandiera, ed in pari tempo volendo rendere più onorifiche le funzioni funebri di tutti i Soci indistintamente, verrà provveduto all'emergenza con bandiera di cotone o lana, velata in nero portante lo Stemma Sociale. - Ai Soci Onorari e benemeriti ed ai decessuti in carica sarà aggiunto il distintivo dei guidoni.

Art. 131. - La Direzione ogni anno nomina un portatore Bandiera ed un Supplente.

Art. 132. - Per onorificenza e gratitudine il Consiglio di rappresentanza spedisce ai Soci benemeriti un attestato di *benemerita sociale*.

Art. 133. - Occorrendo, la Società di essere rappresentata in qualche congresso o convegno, la Direzione addiviene alla nomina di due o più rappresentanti, e ne determina, ove d'uopo l'indennità.

Art. 134. - La Società s'intende interessata a farsi rappresentare:

1° Quando nei congressi o convegni si discutono interessi generali riflettenti la Società di Mutuo-Soccorso.

2° Quando avvenga nel bicendario solennità di riconoscimento di nuova Società.

Art. 135. - Dei soli casi previsti al precedente Articolo, può essere concessa l'indennità ai rappresentanti, e la nomina dei medesimi diventa per conseguenza obbligatoria.

Dei altre feste poi, la rappresentanza è solo facoltativa, e non è concessa indennità alcuna.

Art. 136. - Le deliberazioni del Consiglio di rappresentanza sono irrevocabili e devono senz'altro essere eseguite.

Art. 137. - Le infrazioni all'attuale Statuto ed altri provvedimenti, legalmente emanati, sono puniti, secondo la gravità dei casi, colle pene prescritte dall'Art. 14 all'Art. 17.

Art. 138. - Le multe devono essere soddisfatte prima od immediatamente al contributo Sociale.

Art. 139. - Le dimissioni da qualunque carica devono essere rassegnate alla Direzione e da questa accettate quando concorrono motivi legittimi.

Art. 140. - Le petizioni, le domande di ammissione a Socio Effettivo e qualunque altra proposta, una volta respinte dal Consiglio di rappresentanza, non possono più essere ripresentate ed accettate nell'annata in corso.

Art. 141. - Contando la nomina delle cariche Soci di Segretario, Sotto-Segretario, Medico sopra persone estranee alla Società, gli detti devono far parte della Società stessa.

Art. 142. - La presente associazione non s'intenderà sciolta se non con deliberazione presa in generale adunanza colla presenza di $\frac{5}{6}$ dei Soci Effettivi e colla maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei votanti.

Art. 143. - La deliberazione di scioglimento della Società dovrà contenere l'elenco dei Soci votanti non solo, ma ancora di quelli assenti.

purche non decaduti, ed indicare i Soci aventi diritto al Cronicismo.

Art. 144. - La Direzione, in esecuzione della deliberazione presa come all' Art. precedente, curerà l'opportuna pratica d'incanto volontario, mediante il quale sarà venduto tutto quanto di mobile e d'immobili, le sarà composto il patrimonio Sociale.

Art. 145. - In caso di scioglimento, il patrimonio Sociale dev'essere realizzato, depositato alla Cassa di Risparmio, ed amministrato possibilmente dal patrio Municipio, con obbligo al medesimo di erogarne i frutti a favore dei Soci Cronici all'epoca dello scioglimento, e di quelli che successivamente diventassero tali, purché Soci Effettivi alla stessa epoca.

Art. 146. - Qualora il Municipio si rifiutasse di amministrare tali fondi, la Direzione provvederà per un conveniente collocamento dei medesimi, purché legalmente garantiti.

Art. 147. - La deliberazione menzionata all' Art. 145, sarà depositata per copia unitamente ai fondi, onde servire di norma agli Amministratori delegati per la conveniente distribuzione dei frutti in parti uguali agli aventi diritto.

Art. 148. - Il Capitale poi è devoluto alla prima Società, che si sarà costituita legalmente in Dinero, in nome collettivo degli Operai ivi residenti, e dopo un anno di prospera vita, e mediante idonea cautela con obbligo però di accettare nel suo seno senza eccezione di sorta tutti i Soci effettivi della presente non decaduti all'epoca del suo scioglimento.

Art. 149. - Il reciproco trattamento è limitato a favorire il conseguimento dei dritti dei Soci delle singole Società consorelle.

Art. 150. - I Soci che si allontaneranno dalla Sede Sociale, dovranno ottenere dalla Direzione l'autorizzazione di aggregamento appo la Società locale della rispettiva residenza, quale formalità dovranno rinnovare ogniqualvolta trasferiranno la loro residenza in luogo in cui siavi sede di Società Consorella.

Tale autorizzazione conterrà formale richiesta di trattamento, con offerta di reciprocità, alla Società cui sarà diretta, e sarà spiccata da apposito registro a madre e figlia e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

L'ommissione di tale formalità per parte del Socio porta con sé le conseguenze di cui al primo alinea dell'Art. 24.

Art. 151. - Parimenti non sarà concesso l'aggregamento a questa Società di nessun Socio, salvo mediante una simile autorizzazione dalla Società cui il richiedente appartiene, portante l'obbligo di rimborso dei sussidi che per avventura questa Società dovesse somministrare.

Il passaggio da questa ad altra Società e viceversa è per l'avvenire vietato.

Art. 152. - La Commissione incaricata del presente Statuto, avuto riguardo sia al fitto, cui avrebbe diritto la seconda categoria, come avente un capitale di L. 10.000, sulla casa sociale, come anche alle spese per imposte, assicurazione di fabbricati, ed amministrative, ha stabilito il rimborso di L. 100. di cui all'Art. 87 Capitulo V. per tener luogo di equo riparto nei diritti e doveri rispettivi delle due Categorie.

Art. 153. - I Revisori di cui all'Art. 96, sono pure incaricati della verifica dei conti del magazzino.

Art. 154. - Qualunque deliberazione contraria al presente Statuto è considerata nulla, e potrà avere nessun effetto.

Art. 155. - In caso di epidemia, riconosciuta l'insufficienza del Mutuo-Soccorso a sussidiare i malati, la Società potrà aumentare la quota Sociale secondo i bisogni e per quel tempo che crederà necessario.

Art. 156. - Il presente Statuto andrà in vigore al 1° Luglio 1879. e non potrà essere riveduto che dopo dieci anni.

Ogni regolamento e disposizioni anteriori, contrari al presente sono abrogati e cessano a tale epoca di avere vigore.

Art. 157. Per l'uniformazione del presente Statuto, saranno adottati quei registri di Contabilità e moduli che la Direzione, di concerto coi Contabili, crederà più convenienti, avendo per norma la semplificazione e la chiarezza della contabilità.

Le due Casse, cioè quella del Rientro e quella dei Cronici avranno i fondi separati, che dovranno risultare da appositi libretti della Cassa di Risparmio o di altro istituto di credito pubblico.

Pinerolo 28. Marzo 1879.

